REGOLAMENTO

E

SOVRANA AUTORIZZAZIONE

DELLA

PRIVILEGIATA SOCIETÀ PONTIFICIA

DI ASSICURAZIONI

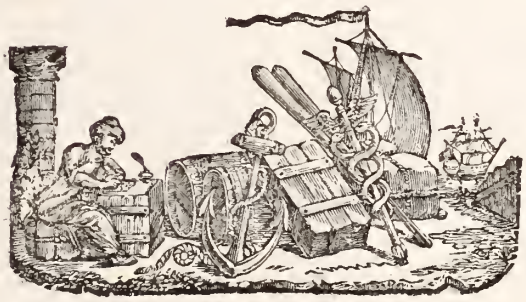

ROMA

Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost.

1838

Il presente Regolamento, e Sovrano Rescritto unitamente alle relative Tariffe, fù alligato al publico atto costitutivo della Società stipulato dal Sig. Giacomo Frattocchi Notaro Capitolino sotto il dì 16 Decembre 1837.

CAPITOLO I.

Della Società di assicurazioni nello Stato Pontificio, e di chi forma parte della medesima.

Art. I. La Società imprende ad assicurare, mediante i premj espressi nelle annesse tariffe la vita degli uomini all' oggetto delle sopravvivenze, legati, e pensioni vitalizie, ovvero a tempo, o per tempo determinato, non che gli Edificii di ogni genere, loro masserizie, utensili, merci, boschi, prodotti del suolo, e bestiami da incendio qualunque; eccettuati soltanto i danni d'incendio causato da guerra, invasioni, tumulto popolare, fatto di qualsiasi Autorità superiore, terremoto, sviluppo o impeto di vulcano. Imprende inoltre ad assicurare le merci viaggianti per terra, e le campagne dalle grandini. Rapporto a queste due ultime classi di assicurazioni si pubblicheranno in seguito le particolari norme, e relative Tariffe munite della necessaria governativa sanzione.

Art. 2. La Società sarà composta per ora di *mille* azioni, e ciascuna azione del valore di sc. 500 onde siavi un fondo Capitale non minore di scudi cinquecentomila, fino a tanto che la crescente estensione delle sue operazioni non esigesse maggiori garanzie, nel qual caso potrà nell' annuale ordinario generale Consiglio stabilirsi l'emissione di altre azioni d'aver luogo se vi acceda l'approvazione superiore.

Art. 3. Delle sopradette azioni ne saranno divise 200 in altrettanti decimi del valore di sc. 50 per cadauno, e si porranno così in commercio 2000 decimi di azione per comodo di quelli che non amassero prendere nella Società maggiore interessamento di questo.

Art. 4. Non potrà però godere nella Società voce attiva per qualsivoglia effetto se non se il possessore di una o più integre azioni.

Art. 5. La Società sarà durevole per anni venticinque incominciando dal giorno, in cui sarà stipulato il pubblico atto di sua erezione, e possano quindi così aver principio le sue operazioni.

Art. 6. Non s' intraprenderanno queste che allorquando siansi ottenute tante soscrizioni, quante sieno sufficienti al reale incasso di sc. 100000.

Art. 7. Cesseranno prima dell' epoca stabilita all' Art. 5. nel solo caso che in due consecutivi bilanci risultasse una perdita di *un quarto* del capitale nominale; nel qual caso il Consiglio Generale potrà stabilire che vengano emesse tante nuove azioni, quante bastino a ripristinarlo, ovvero che cessino le operazioni, e non proseguano che al semplice oggetto di plenariamente eseguire i contratti esistenti, e finchè i medesimi abbiano avuto il loro termine.

CAPITOLO II.

Delle Azioni.

Art. 8. Niuno che non sia Suddito Pontificio, ovvero se estero, che non sia stabilmente domiciliato nello Stato, o che non vi ritenga aperta una Casa di Commercio, e d' industria, o pure che non sia compreso nella classe dei Possidenti in stabili per la somma almeno di sc. 20000, nei dominii della Santa Sede, potrà essere acquirente di una, o più azioni, ovvero di uno, o più decimi delle medesime.

Art. 9. Le azioni saranno effettive o di garanzia. Si acquisteranno le azioni effettive sborsando l' intero ammontare dell' azione; quelle di garanzia poi mediante lo sborso non minore di scudi 100, emettendo obbligazioni pel residuo da sborsarsi all' occorrenza, secondo il prescritto agli Art. 59 e 60. Le persone degli Azionisti di garanzia dovranno essere approvate dalla Direzione, o dalla Commissione straordinaria di fondazione nel caso contemplato all' Art. 71.

Art. 10. Dagli Acquirenti di azioni qualsiensi inoltre si sborseranno scudi cinque per azione a capitale perduto in causa di spese d' impianto della

Società, e suoi Ufficj. In egual proporzione gli Acquirenti di decimi verseranno nella Cassa d'impianto baj. 50 per ogni decimo.

Art. 11. Ciò eseguito sia riguardo ad azioni effettive, sia ad azioni di garanzia, sia a decimi di azione; verrà spedita una Cartella ove sarà intestato il nome del socio, la quantità sborsata, e l'atto di approvazione ottenuto dalla Direzione quando trattasi delle azioni di garanzia.

Art. 12. Saranno le Cartelle delle azioni munite di un numero progressivo fino alle 1000, e staccate da una matrice che ne contenga l'intero tenore, come si prescrive generalmente nell'inferiore Articolo 17. Li ultimi 200 numeri dedicati ai decimi, avranno egualmente la relativa Cartella di azione da staccarsi alla opportunità, nel caso contemplato dal seguente Art. 13; saranno poi suddivisi ciascuno in dieci numeri subalterni con le rispettive cartelle da staccarsi come le antecedenti, e queste avranno in fronte il numero dell'azione, cui appartengono, non che il corrispondente numero subalterno.

Art. 13. Il possessore di dieci decimi potrà, volendo, passare alla classe degli Azionisti effettivi, tanto precariamente, che stabilmente. Nel primo caso dovrà fare istanza alla Direzione, perchè sia autorizzato il Cassiere a ricevere in deposito le dieci Cartelle, all'effetto di godere i diritti degli Azionisti, finchè persista il Deposito istesso. Non verrà concessa tale autorizzazione, se non che per farne uso nel perentorio termine di giorni otto dalla data del rescritto, e non mai nell'epoca compresa fra l'intimo, e chiusura del Consiglio Generale. Rilascerà il Cassiere la cedola del seguito deposito ove sarà indicato l'atto di autorizzazione a riceverlo, e sarà detta cedola firmata dal Presidente, e Segretario prima che venga al Socio rilasciata. Potrà in ogni tempo il Depositante con la restituzione della Cedola ritirare le sue Cartelle previa altra istanza come l'antecedente, e non potrà la Direzione rifiutarsi dall'autorizzare il Cassiere a restituirle, se non se nel caso, in cui il Socio coprisse alcun Impiego, pel quale il possesso di quell'azione fosse dai Regolamenti richiesto; ovvero nell'esistenza di qualche giudiziale sequestro.

Art. 14. Se il Possessore dei decimi desidererà in luogo del Deposito, avere stabilmente la qualifica di socio effettivo, e possedere l'analoga Cartella negoziabile, e libera a somiglianza delle altre, restituirà i decimi irrevocabilmente, consegnandoli al Segretario, ed avanzandone alla Direzione l'analoga istanza. D'appresso al rescritto della Direzione gli verrà rilasciata una Cartella delle duecento ultime azioni, nella quale saranno distintamente enunciati i decimi dai quali proviene.

Art. 15. I decimi in tal guisa ammortizzati saranno marcati in unione alle corrispondenti loro matrici con un bollo che ne indichi la seguita estinzione; e saranno conservati in apposita filza nell'Archivio della Società.

Art. 16. Si esiteranno le azioni incominciando dalla Cartella N. 1 in appresso, senza che sia lecito lasciarne indietro veruna. I decimi con la medesima inappuntabile regolarità, verranno esitati, incominciando dal subalterno N. 1 della Cartella N. 801, e così progressivamente fino al totale loro esaurimento. In egual maniera la trasformazione di dieci decimi in azione effettiva si eseguirà incominciando dalla Cartella N. 801 e progredendo regolarmente a seconda delle successive richieste.

Art. 17. Le matrici e le filiali di qualsivoglia specie di Cartelle saranno identicamente eguali; saranno firmate dal Presidente, da due Membri della Direzione, dal Segretario, e dal Computista, il quale vi aggiungerà il numero corrispondente al Registro, ove saranno nel suo ufficio le Cartelle emesse diligentemente annotate; vi sarà in fine apposto il suggello della Società.

Art. 18. Saranno le Azioni durevoli per la intera epoca stabilita alla permanenza della Società, nè potrà l'Azionista sciogliersi antecedentemente dagli obblighi assunti.

Art. 19. Sarà libera la contrattazione, e traslazione per qualsivoglia titolo delle Azioni, o Decimi di esse, e potrà anche eseguirsi colla semplice girata all'ordine S. P., ma però sempre frà i soli individui contemplati nel superiore Art. 8. Sarà nullo per rapporto alla Società qualunque trasferimento eseguito in testa di persone estranee alle sopradette. Ciò avvenendo potrà la Direzione in ogni e qualunque tempo sborsare al Socio l'importo originario della Cartella onde rivenderla a beneficio della Società, e finchè ciò non creda espediente, riconoscerà il Socio alienante per ogni effetto di ragione. Se però il trasferimento in persona estranea avvenisse per atto giudiziale, ed espropriazione forzosa, ovvero per donazione, e cessione universale; in tal caso a favore dell'estraneo acquirente decorreranno sei mesi utili dal giorno dell'acquisto per distrarre le relative cartelle, quali inutilmente scorsi farassi luogo a quanto è superiormente prescritto a carico degli Acquirenti volontarj, rimanendo per altro i Frutti in deposito fintantochè non abbia avuto luogo la legittima alie

nazione o a favore della Società, o di persone capaci nei modi di sopra indicati.

Art. 20. Un' Azione o un Decimo di essa non sarà per rapporto alla Società giammai divisibile in più parti, qualunque sia il contratto che abbia dato luogo al nuovo acquisto, e dovranno gl' interessati nell' azione medesima convenire in un solo individuo che la rappresenti.

Art. 21. Nel caso di morte dell' Azionista, e di successione testata, o intestata, ciascheduna azione posseduta dal defunto sarà rappresentata da uno degli Eredi: ma una stessa azione non sarà giammai, relativamente alla Società, divisibile in più Successori, e dovrà in tal caso essere l' eredità rappresentata da un Mandatario comune a tutti gl' interessati. Verificandosi una tal successione a favore di persone non contemplate dall' Art. 8, si farà luogo a quanto è prescritto nell' antecedente Art. 19, rapporto agli Acquirenti estranei per titolo universale fra vivi, o per espropriazioni forzose.

Art. 22. Il nuovo Acquirente sia di Azioni, sia di Decimi a titolo qualunque, non avrà alcuna sociale rappresentanza per qualsiasi effetto, se non che dopo avanzata alla Direzione l'istanza per eseguire in suo nome l'analoga voltura mediante l'attergazione della relativa Cartella, come al susseguente Art. 23, ed averne quindi fatto eseguire il trasferimento nei Registri della Computisteria. Non potrà la Direzione ricusare il suo assenso riguardo alle Azioni effettive, o Decimi; nè riguardo alle Azioni, di garanzia trasferite in successore universale se non se nei casi che si opponessero al prescritto nel presente Capo II, e specialmente negli Art. 8 e 19.

Art. 23. Nell' eseguirsi la voltura a tergo della Cartella originaria verrà indicato l' atto di approvazione ottenuta dalla Direzione, e certificato il trasferimento colle firme del Presidente, del Segretario, e del Computista, che vi apporrà il numero corrispondente alla voltura eseguita ne' suoi Registri; in fine vi sarà la marca sociale.

Art. 24. Per tali volture si contribuirà dall'acquirente l' indennizzo di scudi 3 romani per ciascheduna azione; e di baj. 30 per ciascun Decimo compreso nel Contratto, o nella successione. Si uniranno questi contributi alla somma destinata pel nuovo impianto, e compensi.

CAPITOLO III.

Dei Rappresentanti, Ufficiali, e Ministri della Società.

Art. 25. Una Direzione Generale rappresenterà, ed amministrerà la Società. Ne procurerà il buono e felice progresso, e corrisponderà col Governo, e co' privati per l' esatto, e regolare suo andamento, ed adempimento degli obblighi, e doveri assunti da essa verso i medesimi.

Art. 26. Uno specchiato individuo con nomina Sovrana assumerà l' incarico di Commissario del Governo. A pubblica, e privata garanzia invigilerà questi al retto, e giusto procedere della Direzione, e dei Consigli; non che degli Offiej, ed Impiegati di ogni genere. Sarà vietata, ed illeggittima qualsiasi riunione dei Socii, ove esso non sia stato intimato ad intervenirvi: potrà visitare a sua volontà le carte, registri, e Cassa di qualsivoglia luogo, e chiedere le copie, ed estratti che creda necessarj al disimpegno del suo nobile Ufficio. Nelle Adunanze ove intervenga avrà il posto alla dritta del Presidente; non avrà voto, ma potrà interloquire sulle materie, richiamare all' ordine l' Adunanza, qualora se ne allontanasse, dichiarare in fine, se occorra, sospesi gli atti della medesima, e troncarne il legittimo proseguimento con processo verbale, che dovrà in tal caso estendersi a sua richiesta dal Segretario.

Art. 27. Sarà composta la Direzione di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di cinque Direttori, uno dei quali scelto dalla classe degli Avvocati farà le funzioni di Consultore Legale. Avrà pel regolare andamento degli affari un Segretario, un Procuratore *ad lites*, un Agente, un Ragioniere ed un Cassiere.

Art. 28. Vi sarà un Consiglio Amministrativo composto della Direzione, e di quindici Consiglieri.

Art. 29. Si stabiliranno una o due Direzioni succursali nello Stato, quando si creda ciò necessario dalla Direzione Centrale col voto del Consiglio Amministrativo.

Art. 30. Vi saranno tre Ispettori nello Stato Pontificio, cioè uno in Roma, l' altro in Bolo-

gna, ed il terzo in Ancona. Avranno questi i subalterni Agenti ne' luoghi, ove dalla Direzione si reputi necessario di nominarli.

Art. 31. Il Presidente sarà il rappresentante della Direzione: proteggerà i diritti della Società: dirigerà i Congressi della Direzione: dipenderà da esso il buon'ordine, e la polizia de' medesimi, non che dei Consigli di Amministrazione: nelle Adunanze avrà il doppio voto, se i votanti sieno di numero pari: eseguirà tutto ciò che venga dalla Direzione stabilito. In mancanza del Presidente, il Vice-Presidente supplirà alle di lui funzioni.

Art. 32. Non potrà essere eletto in Presidente quegli, il quale non possieda almeno tre azioni sieno esse effettive, o di garanzia; nè quegli che presieda contemporaneamente ad altra anonima Società.

Art. 33. Il Vice-Presidente, i Direttori, non eccettuato il Consultor Legale, e li Consiglieri saranno scelti fra i Possessori almeno di due azioni come sopra.

Art. 34. Il Segretario, l' Agente, il Procuratore, il Ragioniere, il Cassiere, gl' Ispettori provinciali, Agenti Distrettuali, ed in genere ogni altro Capo d' Ufficio della Società converrà che possieda almeno un' Azione come sopra. Il Cassiere dovrà inoltre prestare idonea cauzione d'approvarsi dalla Direzione.

Art. 35. Gl' Impiegati subalterni verranno scelti per quanto è possibile frà i Socj.

Art. 36. Tutte le cariche, e gl'impieghi enunciati negli Art. 27, 28, e 30, ad eccezione degli Agenti, saranno triennali, ma potranno dal generale Consiglio essere confermati nello stesso individuo. Ciò non ostante se alcuno degli impiegati soggetti alla Direzione si rendesse prevaricatore in officio, o restìo nell' adempimento de'suoi doveri, potrà essere dal Consiglio Amministrativo sospeso dall' esercizio delle sue funzioni con provvisoria surrogazione di altri, fino all' Adunanza del primo Generale Consiglio, il quale potrà anche, durante il triennio, decretarne la definitiva espulsione. Per gli Agenti, e tutti gli altri impiegati minori dipenderà dalla Direzione il nominarli, e toglierli a seconda delle circostanze. Rapporto ai Membri componenti la Direzione, ed il Consiglio, dopo il primo triennio verranno estratti a sorte due della prima, e cinque del secondo per la rinnovazione, o conferma, restando gli altri nel rispettivo loro posto. Altrettanti si dovranno estrarre nell' anno seguente; i restanti dell'una, e dell'altro andranno a partito nel quinto anno della Società, e quindi di triennio in triennio secondo la data della rispettiva elezione o conferma.

Art. 37. La Direzione avrà il potere esecutivo, e niun'atto avrà forza senza la sua approvazione o delegazione.

Art. 38. Quattro Membri della medesima occorreranno per rendere legale l'Adunanza. In assenza del Presidente, e Vice-Presidente ne assumerà le veci il Direttore più provetto di età.

Art. 39. Il Consiglio Amministrativo si adunerà una volta il mese, e gli verrà sottoposto dalla Direzione ogni atto che nell'ordinario andamento delle cose ecceda i limiti della semplice amministrazione.

Art. 40. Le sue adunanze saranno legittime allorchè d' appresso al regolare intimo sieno presenti due terzi degl'individui che lo compongono. In assenza del Presidente, e Vice-Presidente ne farà le veci il Direttore di età più provetta. L'intervento degli individui componenti il Consiglio Amministrativo verrà distinto con una medaglia, che si distribuirà ai presenti, quale per questo, e per altri oggetti di lode sarà appositamente coniata dalla intrapresa.

Art. 41. Mancando infra l'anno per morte, od altro uno dei Membri della Direzione, si prenderà a supplirlo uno dal seno del Consiglio Amministrativo, provvisoriamente però e fino alla convocazione del Consiglio Generale, di cui si dirà quì appresso. E mancando come sopra il Presidente, e Vice-Presidente della Direzione, ne farà le veci uno dei componenti la Direzione medesima scelto dai suoi Colleghi, e dai Membri del Consiglio Amministrativo a pluralità relativa di suffragj, e provvisoriamente come nel caso suespresso.

Art. 42. Il Consiglio Generale sarà composto, oltre i Membri della Direzione, e del Consiglio Amministrativo, da 45 eletti fra i Socj. A tal' effetto si porranno in un'urna i nomi di que' Socj, che saranno possessori di oltre dieci azioni sieno effettive, o di garanzia, e se ne estrarranno quindici: postivi quindi i nomi de' Socii, che possiedono dalle cinque azioni alle dieci, ne verranno estratti altrettanti: finalmente postivi i nomi di quelli, che abbiano dall'una alle cinque azioni, ne verrà estratto egual numero. Se in qualcuna delle mentovate classi mancasse la quantità degli individui da imbussolarsi all' oggetto, saranno riguardo alla classe mancante Consiglieri quelli che vi esistono, e se ne compirà il numero con estrarne dalla classe inferiore immediata, oltre li

suoi quindici, altrettanti, quanti ne sieno mancanti nell'antecedente. L'estrazione si farà nel Consiglio di Decembre. Si darà ai sortiti avviso due mesi innanzi alla convocazione della generale riunione. Nell'intervallo tra la sortizione, e l'adunarsi del Consiglio non si ammetteranno nuove volture; al solo effetto però dell'intervento al Consiglio medesimo.

Art. 43. Si adunerà il Generale Consiglio una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio annuale, e Riparto; per rimpiazzare gli Ufficiali, e Ministri che fossero nell'anno mancati in causa di rinuncia o morte; per la triennale rinnovazione di tutte e singole cariche, e degl'impieghi sociali; per fare qualsivoglia rilievo o ricorso sul passato andamento della Società; non che per adottare qualsiasi disposizione non lesiva l'interesse dei terzi per la migliore sua prosperità.

Art. 44. I socj che non sieno fra i prescelti dalla sorte potranno avanzare in iscritto al Consiglio que'ricorsi, e quelle riflessioni che credono d'interesse loro e della società, onde sieno presi in considerazione.

Art. 45. I Socj facienti parte del Consiglio Generale, potranno intervenirvi anche per mezzo di Procuratore, quale dovrà essere però uno degli individui della Società, che non sia fra gli eletti, o dovrà esser scelto fra la classe dei Possidenti, e non potrà riunire più procure nella sua stessa persona.

Art. 46. Sarà legittimo il Consiglio Generale allorchè oltre gl'individui necessarj per la riunione della Direzione, e del Consiglio Amministrativo, v'intervenga la metà de'socii eletti sia personalmente, sia con procura.

Art. 47. Si avrà per intimato il Consiglio Generale in ogni anno pel giorno 15 Marzo, quando circostanze straordinarie non esigano una diversa destinazione; nel qual caso dovrà dalla Direzione darsene avviso ai Socj due mesi innanzi per mezzo de'fogli pubblici. Non potrà peraltro dilazionarsi l'annuale riunione oltre i due mesi dall'epoca sopra stabilita.

Art. 48. Il Presidente della Direzione, ed in sua assenza chi lo rappresenta nei Consigli Amministrativi, eseguirà l'atto di apertura del Consiglio Generale, la cui prima operazione sarà quella di eleggersi per via di schedola, sulle norme prescritte dal successivo Art. 62, il proprio Presidente, Vice-Presidente, e Segretario colle qualità volute dagli Art. 32, 33, e 34, quali nominati cesserà ogni prerogativa dell'antecedente per tuttociò che riguarda l'assemblea, e per la durata della medesima. Il più anziano dell'assemblea rappresenterà il Presidente, e Vice-Presidente del Consiglio Generale, che si rendessero assenti.

Art. 49. Quindici giorni antecedenti al giorno del Consiglio, saranno nella Computisteria ostensibili agl'Interessati il Bilancio, e Riparti dell'anno decorso, onde possa ognuno farvi que'rilievi che crederà necessarj. Dovranno poi nello stesso termine essere nella Segreteria depositate le Procure di quei Socj eletti che non intervenissero personalmente; qualora gli assenti bramassero di sostituire altro Procuratore nel caso che si trovassero dalla Direzione eccezioni per escludere il nominato.

CAPITOLO IV.

Dei riparti, bilanci, e della distribuzione degli utili.

Art. 50. Oltre i bilanci settimanali, e mensili, che verranno prescritti dalle discipline interne; alla fine di ciascun anno si formerà il Bilancio generale, e sulla massa degli utili se ne farà il dovuto riparto, attribuendo a ciascun Socio quanto gli compete, e nel modo inferiormente prescritto.

Art. 51. Dovrà l'accennato bilancio, e riparto essere dal Ragioniere compito pel giorno 15 Febbrajo, ed essere discusso dalla Direzione, e dal Consiglio Amministrativo dentro il mese stesso, onde sia il tutto in ordine all'epoca del Generale Consiglio, alla cui sanzione dovrà sottoporsi.

Art. 52. Dedotti dagl'introiti gl'infortunj, e le spese; alle quali sarà aggiunta la pensione annua di scudi 180 a favore della Famiglia Malagodi secondo quanto si stabilisce al successivo Art. 81; su ciò che rimane, verrà attribuito a ciascun Socio l'utile in ragione del danaro, che avrà effettivamente immesso nella Cassa della Società, o che nella Cassa stessa sia rimasto coi rilasci degli antecedenti riparti a termini dell'Art. 56. Detto utile sarà, per quanto porta il sopravanzo, fino alla ragione del cinque per cento.

Art. 53. Ciò che rimarrà di utile, prelevato il

suddetto cinque per cento, formerà la massa, su cui stabilire gli ulteriori Riparti secondo le seguenti ragioni, e si erogherà:

1.° In un Fondo di riserva per far fronte possibilmente senza diminuzione del Capitale ai casi di perdita, assegnandovi per ora non meno di scudi 5 per ogni scudi 100 di detta massa;

2.° Nel premio ai componenti la Direzione; cioè di scudi 4 ogni scudi 100 della massa sopradetta a favore del Commissario del Governo; di altrettanto a favore del Presidente, di scudi 3 per ogni scudi 100 a favore del Vice-Presidente, e di ciascuno dei Direttori, ogni qual volta risulti dai processi verbali, che i sopradetti Membri della Direzione siano intervenuti per lo meno, alla metà delle Adunanze di detta Direzione, e del Consiglio; cessando ogni premio per quell'individuo che fosse mancante di tale frequenza;

3.° Nell'indennizzo dovuto agl'Impiegati primarii della Direzione, che sarà per ora di scudi 3 per ogni scudi 100 della massa summentovata a favore del Segretario; di scudi 2 per ogni scudi 100 a favore del Procuratore; altrettanto a favore dell'Agente; così a favore del Ragioniere; ed egualmente a favore del Cassiere; in fine di scudo 1 per ogni scudi 100 dell'indicata massa a favore di ciascuno dei tre Ispettori: da accrescersi tali indennizzi con risoluzione del Generale Consiglio proporzionatamente al successivo aumento degli utili, ed alle rispettive occupazioni;

4.° Nell'aumento dei dividendi oltre il 5 per cento attribuito ai Socj dal superiore Art. 52, di altrettanto; cioè a dire che sia lucrato dai medesimi il 10 per cento sulle somme versate, o rilasciate dai Socii, o possessori di cartelle nella Cassa dell'intrapresa per titolo delle Azioni o Cartelle acquistate;

5.° Nel riparto in fine del residuo indistintamente sul valore nominale delle Azioni, o loro Decimi.

Art. 54. Niuno de' sopradetti potrà pretendere ulteriore compenso per le funzioni, ed impieghi ch'esercita, e soltanto si dovrà un adequato riconoscimento per le operazioni di primo impianto a quelli, che se ne giudicheranno meritevoli dal Generale Consiglio nella prima e seconda sua riunione. Al Consultore Legale, ed al Procuratore *ad lites* saranno dovuti gli onorarj, e funzioni delle sole cause vinte, e transatte dopo incominciato il giudizio; per la quota però soltanto che sarà ripetibile dal soccombente.

Art. 55. Verrà sborsata agli Azionisti effettivi, o acquirenti di Decimi l'intera somma loro competente; mediante la presentazione delle relative legittime cartelle a quietanza di chi dalle medesime risulti esserne riconosciuto attuale possessore dalla Società.

Art. 56. Gli Azionisti di garanzia rilasceranno sugli utili dovuti loro al di là del riparto primitivo stabilito all'art. 52 un 50 per 100, finchè siansi con antecedenti sborsi, e cogli enunciati rilasci formati nella Cassa un capitale di scudi 500, e saliti così tutti alla classe antecedente.

Art. 57. Nel caso che la Società fosse in perdita sul capitale immesso, o rilasciato, allora non avrà luogo alcun riparto di utili.

Art. 58. In questa ipotesi, mediante un riparto negativo, saranno caricati i socii di garanzia per l'importare della reintegrazione della Cassa nello stato, in cui trovavasi col bilancio, e rilasci dell'antecedente esercizio, quotizzando le azioni di garanzia per la somma occorrente, soltanto però sino a compire in unione ai precedenti rilasci la somma intera di Scudi 500 per cadauna.

Art. 59. Approvato un tal negativo riparto dal Consiglio Generale, si trarrà dal Presidente una Cambiale a ciaschedun socio per la somma che deve, pagabile trenta giorni data, al cambio di Roma, all'ordine S. P. della Direzione.

Art. 60. Il protesto della detta cambiale per mancanza di pagamento indurrà per sostanziale patto di Società un'assoluta rinunzia del protestato all'azione che possiede, ed un'effettiva, e totalmente libera condonazione a favore della Società di qualunque somma sborsata, o antecedentemente rilasciata per l'azione medesima. Sarà peraltro la Direzione in pieno diritto di perseguitare la persona, e beni del debitore per ogni effetto di ragione, ovvero se lo crederà più espediente, di dichiarare l'azione devoluta come sopra col suo prezzo ed accessorj irrevocabilmente alla Società.

Art. 61. Se nel decorso dell'anno, ed un mese almeno, innanzi la convocazione del Generale Consiglio, tali, e tanti fossero gl'infortunj da non lasciare in Cassa una somma maggiore dei sc. 50000, resta la Direzione autorizzata a formare col voto del Consiglio di Amministrazione un riparto sopra le obbligazioni degli Azionisti di garanzia, onde riporre al più presto in effettivo li sc. 100000 colle norme prescritte negli Articoli antecedenti. Tale riparto, ed incasso, sebbene effettuato, dovrà ratificarsi nel prossimo Consiglio generale.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali, e transitorie.

Art. 62. In qualsivoglia risoluzione de'Socj insieme riuniti, la parte maggiore decidente per segreti suffragj obbligherà la minore, presa sempre la maggiorità delle voci, e non delle azioni. Nelle elezioni per segrete schedole, la maggiorità relativa deciderà dell' eletto. Sarà nulla qualsivoglia acclamazione, e dovrà essere ratificata sempre da segreto scrutinio.

Art. 63. I Socj non sono tenuti verso la Società, e verso i terzi oltre l' ammontare rappresentato dalle Azioni o Decimi che possiedono. Fino a questo limite peraltro potranno essere costretti all' immediato adempimento di tale loro obbligazione con i più validi mezzi delle vigenti leggi.

Art. 64. Nascendo questione tra la Direzione, ed uno, o più Socj, per espresso patto di Società dovrà scegliersi un Giudice Compromissario per parte; quali se saranno in numero pari, ne eleggeranno essi medesimi, un terzo, o di consenso, o nominandone uno per ciascuno, e traendolo a sorte. Questi con inappellabile sentenza arbitramentale decideranno la controversia ne'modi dalla legge per tali giudizj prescritti. Nel caso di rifiuto in iscegliere il Compromissario si attenderà la nomina che ne venga emessa dal Tribunale di Commercio; il tutto analogamente a quanto è stabilito nel Regolamento Legislativo, e Giudiziario dei 10 Novembre 1834 Tit. XVII §§. 1746, e seguenti non che nel Regolamento provvisorio di Commercio del 1 Giugno 1821 Lib. I. Tit. III. Sezione II. Articolo 50 e seg.

Art. 65. Le onorevoli persone, che hanno supplicata la Santità di Nostro Signore per la istituzione della Società, cioè gli Eccmi Signori Marchese Ludovico Potenziani, D. Marino Torlonia Duca di Bracciano, Marchese Francesco Brancadoro, Conte Vincenzo Commendatore Pianciani, Barone Vincenzo Grazioli, Pellegrino Zoli, e Conte Alessandro Avvocato Savorelli formeranno una Commissione straordinaria di fondazione.

Art. 66. Tre soli individui della medesima che si trovino presenti in Roma dovranno subito riunirsi, ed incominciare e proseguire con la maggior possibile sollecitudine gli atti di fondazione inferiormente prescritti.

Art. 67. Destineranno fra di essi un Prefetto in persona non esclusa dall' Art. 32 compatibilmente alla circostanza, ed un Sotto-Prefetto della Commissione, non che uno il quale assuma le funzioni di Segretario, cui saranno bonificate le spese a tale officio inerenti, anche per Amanuensi che occorressero al sollecito disbrigo degli affari di suo istituto.

Art. 68. Si riunirà la Commissione presso il Prefetto, o Vice-Prefetto della medesima, sull' invito che ne venga trasmesso da essi per mezzo del Segretario.

Art. 69. Stipulerà primieramente nelle debite forme l' atto di Società a termini dei Regolamenti che verranno all' atto medesimo alligati.

Art. 70. Si occuperà quindi della stampa del detto atto, e regolamenti, dei quali ne trasmetterà con apposita circolare una copia a ciascheduno degl' individui che hanno favorito il di loro nome per la formazione della Società, invitandoli a confermare le emesse sottoscrizioni, e dichiarare la qualità e quantità delle Azioni o Decimi che intendono acquistare. Inviterà con separata Circolare, e per mezzo dei pubblici fogli le persone tutte contemplate nell' Art. 8 a concorrere per l' acquisto delle Azioni, o Decimi fino al loro esaurimento, diramando per lo Stato le copie dei Regolamenti, che trasmetterà singolarmente alle Camere e Tribunali di Commercio, e alle Segreterie Generali delle Legazioni, e Delegazioni.

Art. 71. Nel raccogliere le firme assumerà le necessarie informazioni, riguardo a quelli che si fossero dichiarati per l' acquisto di sole Azioni di Garanzia, onde approvarne la necessaria solidità.

Art. 72. Ottenute, ed approvate le firme per l' incasso almeno di sc. 100,000; inviterà con altra circolare i Socj a versare le corrispondenti somme, trasmettendo unita alla Circolare medesima una obbligazione per la quantità che ciascun Socio rispettivamente deve, pagabile al Cambio di Roma, all' ordine S. P. della Direzione, nell'atto che per parte di essa gli verranno consegnate le relative cartelle, quale obbligazione dovrà ciascun Socio immediatamente ritornarla munita della sua firma.

Art. 73. Assicurato così il reale incasso di scudi 100,000, mediante il possesso dell'enunciate obbligazioni, intimerà il primo Consiglio Generale da riunirsi un mese dopo il giorno del precorso avviso. Sarà composto della lodata Commissione, quale terrà luogo della Direzione, e Consiglio Amministrativo, non che di 60 eletti fra i Socii nella forma prescritta dall'Art. 42.

Art. 74. Se ne eseguirà l'apertura dal Prefetto della Commissione, o da chi ne faccia le veci a forma dell'Art. 48.

Art. 75. In questa prima adunanza il Consiglio Generale, approvati i conti delle spese fatte dalla Commissione, ne ordinerà il dovuto rimborso; riceverà le carte tutte appartenenti alla Società; non che le obbligazioni sottoscritte dai Socj d'appresso quietanza firmata dal Presidente, e Segretario del Consiglio.

Art. 76. Procederà alla nomina della Direzione, del Consiglio Amministrativo, del Segretario, Procuratore, Agente, Ragioniere, Cassiere, ed Ispettori. In caso del rifiuto di qualcuno degli eletti, cui si darà immediato avviso, in successiva sessione si rinnoverà la nomina, e sarà approvata la cauzione che offrirà il Cassiere accettante. Potrà in fine decretare sù tutto ciò che gli viene attribuito dagli articoli 43, e 54.

Art. 77. Chiuso il Generale Consiglio, la Direzione intraprenderà le sue operazioni; formerà il libro delle Cartelle secondo il prescritto all'Articolo 12 con tutte quelle precauzioni rapporto alla qualità della carta, caratteri, e modula, che crederà più atte ad impedire qualsivoglia supplantazione. Esigerà gli ordini ricevuti dalla Commissione con emettere contemporaneamente le relative Cartelle. Eseguirà quanto sia stato dal Generale Consiglio prescritto in relazione degli Art. 74 e 76. Stabilirà i necessari Officj e ne prescriverà l'andamento col voto del Consiglio Amministrativo. Quando il tutto sia in ordine, aprirà i Registri delle Assicurazioni, dandone avviso col mezzo dei pubblici fogli, e si occuperà delle ordinarie sue operazioni a termine dei Regolamenti.

Art. 78. Le discipline pel buon andamento, pel regolare servizio, per la certa norma de' contratti della Società, verranno dalla Direzione proposte, e dal Consiglio Amministrativo provvisoriamente approvate, per essere quindi in ben ordinato corpo, d'appresso l'esperienza del primo anno, sottoposte alla definitiva sanzione del Consiglio generale nella sua seconda convocazione.

Art. 79. In detta seconda convocazione destinerà il Consiglio Generale i compensi di qualsivoglia genere che non fossero stati dal precedente Consiglio stabiliti, o che nel tratto successivo fossero dovuti a quelli che avranno prestata una distinta loro opera, e maggiormente contribuito al primitivo stabilimento della Società, sopra rapporto che ne verrà di ciò presentato dalla Direzione al Consiglio.

Art. 80. Potrà eziandio il Consiglio generale nella enunciata seconda sua tornata, e nelle susseguenti, riformare li Regolamenti nelle parti che ciò fosse riconosciuto utile dall'esperienza, e dove non ne restino in verun modo lese le obbligazioni contratte verso i terzi, ed il loro interesse. Dovrà tale riforma essere sanzionata dalla Superiore Autorità Governativa prima di avere alcun effetto.

Art. 81. Varj erano i compensi riservati in passato dal Regolamento alla benemerita persona del Sig. Gaetano Malagodi, che ideò pel primo quest' utile intrapresa fin dall'anno 1835, e che non risparmiate spese, e fatiche, mentre era prossimo alla sua effettiva istituzione; per la quale da lungo tempo trattenevasi in Roma; restò vittima del morbo Asiatico. Alla sua famiglia pertanto in compenso di qualsivoglia dispendio incontrato dal defonto, ed in premio dello zelo efficace dimostrato per la Società, viene assegnata, durante li anni 25 prestabiliti alla medesima, un'annua pensione di scudi 180, che formar dovrà l'ultimo articolo del preventivo delle spese annuali deducibili innanzi ai riparti secondo il prescritto dall'Art. 52, ma sotto l'espressa condizione che senza ledere li capitali della Società, siavi nel Bilancio dell'anno tanta quantità di utili per soddisfarla in tutto, o in parte; in modo che mancando in un bilancio, non possa pretendersi dalla Famiglia il pagamento di detta pensione, se non che per la concorrente quantità di utili superiori alle antecedenti spese, e molto meno possa reclamarsene il compimento nel successivo esercizio, ove anche gli utili fossero al sommo ridondanti.

Art. 82. Nel perentorio termine di un'anno dalla data della Sovrana approvazione della Società dovranno essere pienamente attivate le assicurazioni della vita, e degl'incendj. All'aprirsi dei Registri di queste assicurazioni decorrerà il perentorio termine di un'altro anno per l'attivazione effettiva delle ulteriori assicurazioni delle merci viaggianti, e delle Campagne dai danni delle Grandini. Scorsi infruttuosamente i detti termini, si avrà per disciolta la Società e si considererà come non av-

venuta qualsivoglia Superiore annuenza, e concessione.

Art. 83. In tutto ciò che non sia previsto dai Regolamenti, si procederà con le norme, e con le leggi di Commercio.

N. 66731. Dall' Udienza di Nostro Signore li 28 Ottobre 1837 « La Santità di Nostro Signore, accogliendo benignamente le lodevoli premure di varj distinti suoi Sudditi per la istituzione in Roma di una Società anonima commerciale diretta alle assicurazioni di vita, ed incendj, delle merci viaggianti per terra, e delle campagne dalla grandine; intesi i pareri di questa Camera primaria di Commercio, e di una particolare Congregazione; si è degnata di approvare la istituzione medesima sotto la denominazione di *Privilegiata Società Pontificia per Assicurazioni* in conformità del Regolamento stabilito dai precedenti 83 Articoli, e dalle annesse tariffe. Ha inoltre la Santità Sua conceduto il privilegio esclusivo a favore della detta Società di operare in tutto lo Stato della Santa Sede per anni venticinque sotto le consuete garanzie, e coll' uso dello Stemma Pontificio, osservate le condizioni esposte nello stesso Regolamento. E riconoscendo in questa azienda un mezzo vantaggioso al Commercio, ed agli amatissimi suoi sudditi, ha quindi esternato il Sovrano suo desiderio per la sollecita attivazione della detta Società, e delle relative operazioni.

Il Cardinal Segretario per gli affari di Stato interni

A. D. CARD. GAMBERINI.

Classe I.

TABELLE

PER

LE ASSICURAZIONI

SOPRA

LA VITA DEGLI UOMINI

DIVISE IN TRE PARTI

cioè

1.ª *Assicurazioni de' Capitali alla morte dell' Assicurato. Tabelle dal N.* 1 *al* 5.
2.ª *Assicurazioni de' Capitali differiti per il caso di vita. Tabelle dal N.* 6 *al* 9.
3.ª *Assicurazioni de' Capitali tanto pel caso di vita quanto pel caso di morte. Tabelle dal N.* 10 *all'* 11.

OSSERVAZIONE

La Società garantisce nella prima parte di questa Classe di Assicurazioni un Capitale certo ai Successori dell' Assicurato sia che piaccia nel caso che Egli muoja entro un' epoca determinata, sia desiderando averlo nell' ipotesi della sua mancanza dopo uno stabilito tempo; sia ancora se si voglia render certo al cessare di vita in qualsivoglia corso indeterminato di anni, e ciò mediante un Premio, o ratatamente pagabile di anno in anno, o con lo sborso di tenue somma una volta soltanto.

Nella seconda parte si provede a quelli che bramando godere in vita il frutto della loro economia vogliono ad una determinata epoca stabilirsi vivendo un certo capitale, con annuo, o mensile piccolo contributo, o con uno sborso solo assai inferiore alla somma promessa.

Nella terza parte proponesi l' acquisto sempre del Capitale desiderato tanto se si muoja dopo un'epoca convenuta, quanto se si sopravviva un numero stabilito di anni 20, durante il qual tempo si paga dall'Assicurato un premio che è assieme d' assai inferiore alla somma promessa.

La quantità dei premi corrispondenti a ciascheduna età, ed a ciaschedun caso è stabilita nelle relative Tabelle, a tergo delle quali si pone una breve spiegazione dell'uso che possa rispettivamente farsene nelle diverse familiari circostanze in cui può ogni individuo ritrovarsi.

Questa, e le simili osservazioni fatte alle seguenti Classi; come le spiegazioni poste a tergo delle rispettive Tabelle non formano parte dell'originale esistente in Atti, che nel resto è perfettamente conforme.

TABELLA I.

A *Premj annuali per una Assicurazione di Scudi Cento pagabili alla morte dell'Assicurato avvenendo questa entro una epoca convenuta.*

ETA' DELL'ASSICURATO	ANNI 1	5	10	15	20	PER LA VITA INTERA
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
N.	23.25	11.75	7.59	5.96	5.16	4.08
1	12.47	6.18	3.98	3.19	2.83	2.57
2	7.02	3.57	2.39	2.00	1.85	1.95
3	4.16	2.24	1.61	1.43	1.38	1.67
4	2.60	1.53	1.20	1.15	1.16	1.54
5	1.74	1.15	1.00	1.01	1.05	1.48
6	1.25	0.94	0.90	0.95	1.01	1.47
7	0.99	0.84	0.86	0.93	1.00	1.48
8	0.85	0.80	0.86	0.94	1.02	1.51
9	0.79	0,80	0.88	0.97	1.04	1.54
10	0.77	0.82	0.91	1.00	1.08	1.58
11	0.78	0.85	0.95	1.04	1.12	1.62
12	0.81	0.89	0.99	1.08	1.16	1.66
13	0.84	0.93	1.04	1.13	1.20	1.71
14	0.89	0.98	1.08	1.17	1.24	1.75
15	0.94	1.03	1.13	1.21	1.28	1.80
16	0.98	1.08	1.17	1.25	1.32	1.85
17	1.03	1.12	1.22	1.29	1.36	1.89
18	1.08	1.17	1.26	1.33	1.39	1.94
19	1.13	1.21	1.30	1.37	1.43	1.99
20	1.17	1.26	1.34	1.41	1.47	2.04
21	1.22	1.30	1.38	1.44	1.50	2.08
22	1.26	1.34	1.41	1.48	1.54	2.13
23	1.30	1.38	1.45	1.51	1.58	2.18
24	1.34	1.41	1.48	1.55	1.61	2.24
25	1.38	1.45	1.52	1.58	1.65	2.29
26	1.42	1.48	1.55	1.62	1.68	2.34
27	1.45	1.51	1.58	1.65	1.72	2.40
28	1.48	1.55	1.61	1.68	1.76	2.45
29	1.52	1.58	1.65	1.72	1.80	2.51
30	1.55	1.61	1.68	1.76	1.84	2.57

ETA' DELL'ASSICURATO	ANNI 1	5	10	15	20	PER LA VITA INTERA
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
31	1.58	1.64	1.71	1.79	1.89	2.64
32	1.61	1.67	1.75	1.84	1.94	2.71
33	1.64	1.70	1.78	1.88	1.99	2.77
34	1.67	1.74	1.82	1.93	2.05	2.85
35	1.71	1.77	1.86	1.98	2.11	2.92
36	1.74	1.81	1.91	2.03	2.17	3.01
37	1.77	1.85	1.96	2.09	2.24	3.09
38	1.81	1.89	2.01	2.15	2.32	3.18
39	1.85	1.94	2.06	2.22	2.40	3.27
40	1.89	1.99	2.13	2.30	2.49	3.37
41	1.94	2.04	2.19	2.38	2.59	3.48
42	1.99	2.10	2.27	2.47	2.70	3.59
43	2.04	2.16	2.35	2.56	2.81	3.71
44	2.10	2 23	2.43	2.67	2.93	3.83
45	2.16	2.31	2.53	2.79	3.07	3.97
46	2.23	2.40	2.64	2.91	3.21	4.11
47	2.31	2.49	2.75	3.05	3.37	4.25
48	2.40	2.59	2.87	3.20	3.54	4.41
49	2.49	2.70	3.01	3.36	3.72	4.58
50	2 59	2.83	3.16	3.53	3.91	4.75
51	2.71	2.96	3.32	3.72	4.12	4.94
52	2.83	3.10	3.49	3.92	4.34	5.14
53	2.96	3.26	3.68	4.13	4.58	5.35
54	3.11	3.43	3.89	4.37	4.83	5.57
55	3.27	3.62	4.11	4 62	5.10	5.81
56	3.44	3.82	4.35	4.89	5.39	6.06
57	3.63	4.04	4.61	5.18	5.70	6.33
58	3.84	4.28	4.89	5.50	6.03	6.61
59	4.06	4 54	5.19	5.83	6.38	6.91
60	4.30	4.82	5.51	6.19	6.74	7.23
61	4.56	5.13	5.87	6.57	7.14	7.57

ETA' DELL'ASSICURATO	ANNI 1	5	10	15	20	PER LA VITA INTERA
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
62	4.85	5.45	6.24	6.98	7.55	7.93
63	5.15	5.81	6.65	7.42	7.98	8.31
64	5.49	6.19	7.09	7.89	8.44	8.72
65	5.85	6.61	7.56	8.39	8.92	9.15
66	6.24	7.05	8.07	8.92	9.42	9.61
67	6.66	7.54	8.62	9.49	9.95	10.10
68	7.12	8.06	9.21	10.09	10.49	10.62
69	7.61	8.63	9.84	10.72	11.06	11.17
70	8.15	9.25	10.52	11.39	11.65	11.76
71	8.73	9.92	11.25	12.09	12.29	12.38
72	9.36	10.64	12.03	12.81	12.96	13.04
73	10.05	11.42	12.86	13.56	13.67	13.74
74	10.79	12.27	13.74	14.30	14.41	14.48
75	11.60	13.17	14.65	15.08	15.18	15.25
76	12.48	14.15	15.61	15.89	16.00	16.05
77	13.43	15.21	16.03	16.73	16.84	16.89
78	14.46	16.33	17.51	17.59	17.69	17.73
79	15.57	17.50	18.36	18.44	18.55	18.58
80	16.77	18.69	19.17	19.26	19.37	19.40
81	18.02	19.84	19.90	20.02	20.12	20.15
82	19.31	20.83	20.50	20.65	20.75	20.77
83	20.58	21.46	20.91	21.10	21.21	21.22
84	21.68	21.35	21.06	21.31	00.00	21.43
85	22.39	20.94	20.93	21.24	00.00	21.34
86	22.32	20.12	20.54	20.92	00.00	21.01
87	20.87	19.23	20.10	20.52	00.00	20.61
88	17.36	18.84	20.03	20.46	00.00	20.53
89	18.26	19.83	21.04	00.00	00.00	21.49
90	19.23	20.90	22.12	00.00	00.00	22.51

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Chiunque, ed in qualsivoglia condizione situato, può utilmente valersi di questa assicurazione. Sia Egli un Impiegato governativo, o particolare; sia un uomo di Curia, di Medicina, di Lettere, o di Arti; sia qualunque altro che col proprio ingegno, ed opera senza sufficiente patrimonio procaccia alla propria famiglia un decente mantenimento; se Egli viene a perire restano la moglie, ed i figli nella miseria o per lo meno nelle più affligenti angustie. Per togliere questo caso, che forma ordinariamente una delle più atroci amarezze nella vita di simili Individui, ricorre a questa Assicurazione, e stabilisce per la intiera vita un capitale di scudi 1000 a favore de' suoi Successori. Se trovasi Egli nell' età di anni 30, corrisponde alla Società annui sc. 25 70; come scorgesi prendendo le cifre dell' ultima linea nella prima colonna, alla prima, ed ultima finca, l' una delle quali indica l' età dell' assicurato, e l' altra il premio per l' intera vita portato dal 100 al 1000, come può ragguagliarsi ad ogni altra somma: dall' istante in cui è attivata l' assicurazione vive Egli tranquillo sulla provista desiderata.

Eguale assicurazione per quella somma che si prefigge potrà esser di sicurezza a chi voglia provedere senza discapito della Famiglia ad un decorso Funerale; ad un legato pio di Messe; ad una Capellania perpetua da istituirsi; alla rimunerazione di qualche persona benemerita, ed a quanto altro potrà servir detta somma, della quale come di danaro esistente nella sua cassa disporrà con atto fra vivi, o per via di testamento a quell'uso, ed a favore di chi più gli piaccia.

Che se tali sono i suoi lucri tanto che trattisi di Impiego, di Arte, o di Mercatura; da accertargli il voluto capitale nel termine di 5, di 10, di 15, o di 20 anni; si assicura egli per una di tali epoche, onde prevenuto dalla morte non vadano a vuoto li suoi disegni: posti i dati superiormente stabiliti, e l' assicurazione pel tempo di anni 10, egli sborserebbe pel detto lasso di tempo sc. 16 80 onde esser certo di sc. 1000, e così ragguagliatamente di qualsivoglia altra somma, come dimostra nell' indicata linea, e colonna la cifra apposta alla prima, e quarta finca.

Un Intraprendente, un Fabricatore, o qualsiasi Padre di Famiglia che abbisogni in causa di esempio per anni 5 di un prestito di sc. 1000, e non abbia come cautelarlo se non che sulla sua fede, e moralità; quale non è valutabile pel creditore nel caso di preventiva sua morte; assicura Egli una tal somma per la detta epoca, e qualora abbia l' età di anni 40 somministra pei 5 singoli anni scudi 19 90 alla società; come rilevasi dalla decima linea della seconda colonna, prima, e terza finca: in tal modo il sovventore vive tranquillo sulla fiducia del suo debitore, che non mancherà vivendo di adempire nel quinquennio all'obligo assunto; mentre se muore ha dalla Società l' importare del suo credito, ed il debitore è tranquillo che non lascerà alla famiglia una tale passività.

Il pagamento in rate di un capitale che il Creditore non ha speranza di esiggere coll' escussione del suo Debitore, alla cui morte cesserebbe anche la speranza delle promesse rate, diviene di certa riscossione, obbligando il debitore ad assicurarsi con la presente Tabella. Serva di esempio un fatto accaduto, che si riduce a termini della nostra più mite Tabella. Un individuo aggravato di un debito di sc. 1000 non possedendo che il reddito annuo di sc. 300 propose al suo creditore di soddisfarlo col pagamento di sc. 100 all' anno calcolati i frutti a scaletta. In vece di aderire Egli a tale offerta persuase il suo debitore di rilasciarli soli sc. 83 70 dei quali furono trattenuti sc. 50 per li frutti annuali al 5 per 100, e furono impiegati li residuali sc. 37 70 a soddisfare l' assicurazione del debitore per l' intera vita che all' età di anni 40 richiedeva il premio suddetto, come indica la seconda colonna alla linea 10 finca 1, e 7.

Il possessore di ricco maggiorasco vede con dolore i suoi figli cadetti senza una adequata provvista; dedica a ciò una piccola parte delle sue rendite, ed assicurandosi per l'intera vita forma un competente stato anche a questi. Assicurò in quest' aspetto se stesso per l'intiera vita un distinto personaggio inglese possessore di vistosa primogenitura, e volle nella florida età di anni 35 assicurare ai Cadetti un Patrimonio di 100,000 lire sterline. L' annuo premio secondo la nostra Tabella Colonna 2 lin. 5 finca 1 e 7 sarà stato di lire 2920. Morì l'assicurato in Parigi dopo due anni; ma con la soddisfazione di lasciar ricchi anche i suoi figli minori.

Infiniti sono a somiglianza dei sopradetti i casi immaginabili, nei quali renda questa assicurazione vantaggi notabilissimi alla Società.

TABELLA II.

B *Premj pagabili una volta tanto per un Assicurazione di Scudi cento da percepirsi alla morte dell'Assicurato accadendo questa entro un epoca convenuta.*

ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI					ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI					ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI				
	5	10	15	20	PER LA VITA INTIERA		5	10	15	20	PER LA VITA INTIERA		5	10	15	20	PER LA VITA INTIERA
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
Nascita	40.59	43.15	44.62	46.11	55.71	31	7.42	13.75	19.21	24.06	44.48	62	23.07	42.55	57.23	66.39	71.80
1	24.54	27.25	29.21	31.22	43.78	32	7.56	14.01	19.61	24.60	45.11	63	24.41	44.66	59.46	68.23	72.82
2	15.21	17.94	20.28	22.65	37.02	33	7.71	14.29	20.02	25.17	45.76	64	25.85	46.85	61.70	69.99	73.84
3	9.89	12.67	15.29	17.91	33.39	34	7.85	14.58	20.47	25.79	46.43	65	27.37	49.12	63.94	71.66	74.86
4	6.89	9.75	12.59	15.40	31.57	35	8.00	14.88	20.95	26.45	47.11	66	28.99	51.47	66.15	73.23	75.86
5	5.21	8.19	11.23	14.17	30.79	36	8.17	15.21	21.46	27.15	47.81	67	30.72	53.88	68.33	74.68	76.85
6	4.30	7.44	10.63	13.69	30.60	37	8.34	15.57	22.01	27.91	48.53	68	32.55	56.35	70.44	76.00	77.83
7	3.85	7.15	10.49	13.64	30.76	38	8.52	15.95	22.61	28.73	48.63	69	34.48	58.87	72.47	77.15	78.80
8	3.67	7.14	10.61	13.84	31.12	39	8.72	16.36	23.26	29.60	50.02	70	36.53	61.42	74.39	78.29	79.75
9	3.66	7.30	10.89	14.19	31.60	40	8.94	16.81	23.96	30.54	50.80	71	38.69	63.97	76.16	79.39	80.68
10	3.75	7.56	11.26	14.62	32.15	41	9.17	17.30	24.71	31.54	51.59	72	40.97	66.52	77.76	80.46	81.60
11	3.90	7.88	11.68	15.09	32.73	42	9.43	17.83	25.53	32.61	52.40	73	43.36	69.02	79.14	81.49	82.48
12	4.08	8.22	12.12	15.59	33.33	43	9.70	18.41	26.40	33.75	53.24	74	45.86	71.45	80.25	82.49	83.35
13	4.29	8.58	12.57	16.08	33.93	44	10.01	19.04	27.35	34.96	53.96	75	48.47	73.74	81.32	83.44	84.18
14	4.50	8.94	13.02	16.57	34.54	45	10.34	19.73	28.37	36.24	54.97	76	51.16	75.83	82.35	84.35	84.92
15	4.72	9.30	13.45	17.06	35.14	46	10.71	20.47	29.46	37.60	55.87	77	53.92	75.09	83.33	85.21	85.73
16	4.93	9.65	13.88	17.53	35.73	47	11.11	21.27	30.62	39.03	56.78	78	56.70	79.05	84.25	86.01	86.42
17	5.14	9.99	14.29	17.98	36.32	48	11.54	22.13	31.86	40.53	57.71	79	59.44	79.90	85.10	86.74	87.10
18	5.35	10.31	14.68	18.43	36.91	49	12.02	23.07	33.19	42.10	58.65	80	62.04	80.67	85.87	87.40	87.68
19	5.54	10.63	15.07	18.86	37.48	50	12.53	24.07	34.59	43.74	59.61	81	64.33	81.34	86.55	87.96	88.18
20	5.73	10.93	15.44	19.28	38.06	51	13.09	25.15	36.07	45.44	60.59	82	66.04	81.88	87.12	88.41	88.58
21	5.92	11.22	15.79	19.69	38.63	52	13.70	26.31	37.64	47.20	61.57	83	66.75	82.29	87.55	88.72	88.85
22	6.09	11.50	16.14	20.10	39.20	53	14.36	27.54	39.28	49.02	62.57	84	66.85	82.54	87.83	00.00	88.90
23	6.26	11.77	16.48	20.51	39.76	54	15.07	28.86	41.01	50.88	63.57	85	67.25	82.64	87.90	00.00	88.95
24	6.42	12.03	16.81	20.91	40.33	55	15.83	30.26	42.81	52.79	64.59	86	67.60	82.82	87.94	00.00	89.00
25	6.58	12.28	17.14	21.32	40.90	56	16.66	31.75	44.69	54.72	65.61	87	68.08	83.20	87.98	00.00	89.05
26	6.73	12.53	17.47	21.74	41.48	57	17.35	33.32	46.64	56.68	66.64	88	68.50	83.70	88.10	00.00	89.10
27	6.87	12.77	17.80	22.16	42.06	58	18.51	34.99	48.65	58.65	67.67	89	69.10	84.62	00.00	00.00	89.30
28	7.01	13.01	18.14	22.61	42.65	59	19.53	36.74	50.73	60.62	68.70	90	69.90	85.95	00.00	00.00	89.58
29	7.15	13.25	18.48	23.07	43.25	60	20.63	38.55	52.85	62.57	69.73						
30	7.29	13.50	18.84	23.55	43.86	61	21.81	40.52	55.03	64.50	70.77						

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Tutti i casi contemplati nell' antecedente Tabella sono applicabili a questa, ove chi desideri assicurarsi; secondo le circostanze sue; preferisca di ottenere con un solo sborso, ciò che dovrebbe procacciarsi con annuo contributo, sia perchè ritrovisi un sopravvanzo in cassa, che consegna all' assicuratore, onde abbiano da Esso i successori suoi un Patrimonio duplo, ed anche triplo della somma a ciò dedicata; sia perchè avvenendo ad Esso disgrazia d'inabilità nel maneggio degli affari, non siavi pericolo, che, trascurata l'annualità da chi in suo luogo li assume; vada a perdersi il frutto de' passati contributi, e resti la sua volontà senza effetto.

Se depositi uno nell' età di anni 30 un sopravvanzo di scudi 4386, sarà certo che le persone da Esso in ciò predilette avranno alla sua morte il cospicuo capitale di sc. 10000 come rilevasi dalla Col. I, lin. ult. finc. 1, e 6.

Se nell' età di anni 35 vuole alcuno stabilire un fondo di sc. 1500 perchè sia alla sua morte eretta una Cappellania con Messa quotidiana, e sborsa egli sc. 706, 65 ed ha ottenuto l' intento, come risulta dal calcolo che si faccia sulla presente Tabella col. 2, lin. 5, finc. 1 e 6.

Un Padre ha assicurato una Dote di sc. 4000 per la sua Figlia pagabile all' anno 24 dell'età sua a termini della Tabella IX, si presenta occasione di maritarla allorchè non ha che anni 19, e la sua morte prematura al termine dell' Assicurazione potria render frustranea la promessa di detta Dote; assicura riguardo a tal somma la Figlia per anni 5 onde non possa in qualsivoglia caso mancarne il pagamento, e sborsa per una sol volta sc. 221 : 60 come si ha calcolando sulla Col. 1, lin. 20 finc. 1 e 2.

Se un' individuo di anni 20 è assicurato per un Capitale di sc. 5000 pagabile dopo anni 15, secondo la Tabella VII, e scorsi anni 10 dall' epoca dell'Assicurazione sudetta abbisogna di sc. 2000 a garanzia dei quali offre la sua poliza di sc. 5000. Per sicura cauzione del Sovventore assicura Esso la sua vita per anni 5 sborsando sc. 145, 80, secondo il dato espresso nella Col. 1, lin. ult. finc. 1 e 2, ed in tal modo rende certa, ed esigibile cinque anni avanti una porzione dello stabilitosi Capitale in caso di sopravivenza ai quindici anni prestabiliti.

Il possessore di una vitalizia pensione di mensili sc. 10 desidera venderla per anni cinque onde rimediare a qualche urgente necessità. Porta in detto tempo questo reddito un capitale di scudi 600 di cui si spoglia in correspettività di quanto il sovventore gli somministra. Tal sovventore per altro in persona onesta è impossibile rinvenirlo, sul pericolo che da un momento all'altro svanisca la pensione con la sua morte : convien ricorrere quindi ad un ciavansista, che levato prima, con massima delicatezza, il tenue frutto del 5 per 100 a scaletta sui scudi 600 calcolati anche a semestre, e portante circa li scudi 80, poi sotto l'ombra del pericolo di vita, toglie per lo meno la metà del capitale; ed è l' infelice ben fortunato se dei ceduti scudi 600 ne ritrae sc. 220. All'incontro se dalla somma di scudi 600, avendo anni 45 ne versa alla Società scudi 51. 34, si assicura per la sopravivenza del prescritto tempo, e sebbene paghi a scaletta come sopra il gravoso frutto dell' 8 per 100, perderà in tutto soli scudi 175 circa nella massima sicurezza dell' onesto sovventore; come può vedersi nella colonna 2 linea 15 finca 1 e 2. Ciò può anche pratticarsi pagando annualmente secondo l'antecedente tabella; cioè scudi 11 55 l'anno.

Cento altri esempii potrebbero in simil modo riferirsi a questa utile assicurazione.

TABELLA III.

C *Premj annuali per un Assicurazione di Scudi Cento pagabili alla morte dell'Assicurato avvenendo questa dopo un epoca convenuta.*

ETA' DELL' ASSICURATO	DI ANNI				ETA' DELL' ASSICURATO	DI ANNI				ETA' DELL' ASSICURATO	DI ANNI			
	5	10	15	20		5	10	15	20		5	10	15	20
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
Nascita	1. 11	0. 92	0. 81	0. 70	31	2. 20	1. 82	1. 50	1. 21	62	5. 39	3. 23	1. 61	0. 60
1	1. 13	0. 97	0. 85	0. 74	32	2. 25	1. 86	1. 53	1. 23	63	5. 52	3. 21	1. 52	0. 52
2	1. 15	1. 01	0. 88	0. 76	33	2. 31	1. 91	1. 56	1. 25	64	5. 67	3. 19	1. 43	0. 46
3	1. 17	1. 04	0. 90	0. 77	34	2. 37	1. 95	1. 59	1. 27	65	5. 80	3. 15	1. 33	0. 39
4	1. 20	1. 06	0. 92	0. 79	35	2. 43	2. 00	1. 62	1. 28	66	5. 94	3. 09	1. 23	0. 33
5	1. 23	1. 09	0. 94	0. 80	36	2. 49	2. 05	1. 66	1. 30	67	6. 06	3. 02	1. 12	0. 29
6	1. 26	1. 11	0. 96	0. 81	37	2. 56	2. 10	1. 69	1. 31	68	6. 18	2. 93	1. 01	0. 25
7	1. 30	1. 14	0. 98	0. 82	38	2. 63	2. 15	1. 72	1. 33	69	6. 28	2. 83	0. 90	0. 23
8	1. 33	1. 16	0. 99	0. 84	39	2. 70	2. 20	1. 75	1. 34	70	6. 37	2. 70	0. 79	0. 22
9	1. 36	1. 18	1. 01	0. 85	40	2. 78	2. 26	1. 78	1. 35	71	6. 44	2. 56	0. 69	0. 20
10	1. 39	1. 21	1. 02	0. 86	41	2. 86	2. 31	1. 81	1. 35	72	6. 49	2. 41	0. 61	0. 18
11	1. 43	1. 23	1. 04	0. 87	42	2. 95	2. 37	1. 84	1. 36	73	6. 52	2. 24	0. 56	0. 17
12	1. 46	1. 25	1. 06	0. 89	43	3. 03	2. 43	1. 87	1. 36	74	6. 51	2. 07	0. 54	0. 15
13	1. 49	1. 28	1. 08	0. 90	44	3. 12	2. 48	1. 90	1. 36	75	6. 47	1. 89	0. 52	0. 13
14	1. 52	1. 30	1. 09	0. 91	45	3. 22	2. 54	1. 92	1. 35	76	6. 39	1. 73	0. 50	0. 12
15	1. 56	1. 32	1. 11	0. 93	46	3. 32	2. 60	1. 94	1. 34	77	6. 27	1. 60	0. 47	0. 10
16	1. 59	1. 35	1. 13	0. 94	47	3. 42	2. 66	1. 96	1. 33	78	6. 10	1. 52	0. 45	0. 09
17	1. 63	1. 37	1. 15	0. 96	48	3. 53	2. 72	1. 98	1. 31	79	5. 90	1. 53	0. 43	0. 08
18	1. 66	1. 40	1. 17	0. 97	49	3. 64	2. 78	1. 99	1. 29	80	5. 67	1. 55	0. 40	0. 06
19	1. 69	1. 42	1. 19	0. 99	50	3. 76	2. 83	2. 00	1. 27	81	5. 45	1. 56	0. 37	0. 05
20	1. 73	1. 45	1. 21	1. 00	51	3. 87	2. 89	2. 00	1. 24	82	5. 29	1. 57	0. 34	0. 04
21	1. 77	1. 48	1. 23	1. 02	52	4. 00	2. 94	2. 00	1. 20	83	5. 28	1. 57	0. 31	0. 03
22	1. 80	1. 51	1. 26	1. 04	53	4. 12	3. 00	1. 99	1. 16	84	5. 57	1. 55	0. 28	0. 00
23	1. 84	1. 54	1. 28	1. 06	54	4. 25	3. 04	1. 98	1. 11	85	5. 83	1. 51	0. 24	0. 00
24	1. 88	1. 57	1. 30	1. 08	55	4. 39	3. 09	1. 96	1. 06	86	6. 03	1. 44	0. 20	0. 00
25	1. 92	1. 60	1. 33	1. 10	56	4. 52	3. 13	1. 93	1. 01	87	6. 12	1. 34	0. 16	0. 00
26	1. 96	1. 63	1. 36	1. 11	57	4. 66	3. 16	1. 90	0. 95	88	6. 10	1. 21	0. 12	0. 00
27	2. 01	1. 67	1. 38	1. 13	58	4. 80	3. 19	1. 86	0. 88	89	5. 97	1. 06	0. 00	0. 00
28	2. 05	1. 71	1. 41	1. 15	59	4. 95	3. 21	1. 81	0. 81	90	5. 82	1. 91	0. 00	0. 00
29	2. 10	1. 74	1. 44	1. 17	60	5. 09	3. 23	1. 75	0. 74					
30	2. 15	1. 78	1. 47	1. 19	61	5. 24	3. 23	1. 68	0. 67					

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Presenta quest' Assicurazione il caso opposto alle due antecedenti Tabelle; che cioè voglia l'Assicurato piuttosto prevedere la felice sua vita, che la sua morte dentro un' epoca determinata; in modo che si prepara un capitale da riscuotersi alla sua morte in qualsivoglia tempo questa avvenga, purchè non sia entro il tempo convenuto.

Se alcuno gode un reddito temporaneo, per esempio una sopravvivenza da terminare dopo cinque anni, e voglia con parte di detto reddito formare un capitale per la sua morte in vista di alcuno dei fini indicati alla Tabella I., si assicura Egli per l'epoca dei cinque anni, ed essendo nell'età di anni 29 per un capitale di sc. 500 non avria da sborsare che annui sc. 10, 50 durante la percezzione del reddito sopraddetto, come si ha dal calcolo preso nella Col. 1, lin. penult. fine. 1, e 2.

Nell'età di anni 40 un'individuo di buona e robusta salute assicura sull'azzardo di anni 10 un capitale di sc. 1000 per l'epoca della sua morte, e non paga che il tenue premio di sc. 22, 60 come si ha dalla Col. 2, lin. 10, fine. 1 e 3. Giunto questi all'età di cinquanta anni, senza ulterior pagamento, dispone liberamente di detta somma per l'epoca di sua morte, come se la ritenesse dentro alla sua cassa, senza timore che gli sia involata nè vivendo, nè da chi occupi le sue cose nell'istante della ultima sua infermità.

A somiglianza di questi possono facilmente adattarsi tanti altri casi applicabili con profitto a questa assicurazione per la quale sono tenuissimi i correspettivi Premii che si pagano alla Società.

TABELLA IV.

Premj pagabili per una volta tanto per una Assicurazione di Scudi Cento da percepirsi alla morte dell'Assicurato quando questa avvenga dopo un'epoca convenuta.

ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI				ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI				ETA' DELL'ASSICURATO	DI ANNI			
	5	10	15	20		5	10	15	20		5	10	15	20
Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	Anni	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
Nascita	15. 12	12. 56	11. 09	9. 61	31	37. 05	30. 73	25. 27	20. 42	62	48. 86	29. 25	14. 56	5. 40
1	19. 24	16. 53	14. 56	12. 55	32	37. 55	31. 10	25. 51	20. 52	63	48. 41	28. 17	13. 36	4. 60
2	21. 81	19. 08	16. 74	14. 38	33	38. 06	31. 48	25. 74	20. 59	64	48. 00	26. 99	12. 14	3. 85
3	23. 50	20. 73	18. 11	15. 49	34	38. 58	31. 85	25. 96	20. 64	65	47. 48	25. 73	10. 92	3. 19
4	24. 69	21. 83	18. 98	16. 18	35	39. 10	32. 23	26. 16	20. 66	66	46. 87	24. 39	9. 71	2. 63
5	25. 58	22. 60	19. 56	16. 62	36	39. 64	32. 60	26. 35	20. 66	67	46. 14	22. 97	8. 52	2. 17
6	26. 30	23. 17	19. 97	16. 91	37	40. 19	32. 96	26. 52	20. 62	68	45. 29	21. 48	7. 39	1. 84
7	26. 91	23. 61	20. 27	17. 12	38	40. 74	33. 32	26. 65	20. 54	69	44. 32	19. 93	6. 33	1. 65
8	27. 45	23. 98	20. 51	17. 28	39	41. 30	33. 66	26. 76	20. 42	70	43. 22	18. 34	5. 36	1. 47
9	27. 94	24. 30	20. 71	17. 41	40	41. 86	33. 99	26. 84	20. 26	71	41. 99	16. 71	4. 52	1. 30
10	28. 40	24. 59	20. 88	17. 53	41	42. 42	34. 29	26. 88	20. 06	72	40. 63	15. 08	3. 84	1. 14
11	28. 83	24. 85	21. 05	17. 63	42	42. 98	34. 58	26. 88	19. 80	73	39. 12	13. 46	3. 35	0. 99
12	29. 24	25. 11	21. 20	17. 74	43	43. 54	34. 83	26. 84	19. 50	74	37. 48	11. 96	3. 11	0. 86
13	29. 65	25. 35	21. 36	17. 85	44	44. 09	35. 06	26. 75	19. 14	75	35. 71	10. 44	2. 85	0. 74
14	30. 04	25. 60	21. 52	17. 96	45	44. 63	35. 25	26. 61	18. 74	76	33. 82	9. 14	2. 62	0. 63
15	30. 42	25. 84	21. 69	18. 08	46	45. 16	35. 40	26. 41	18. 27	77	31. 81	8. 10	2. 41	0. 53
16	30. 80	26. 09	21. 86	18. 21	47	45. 67	35. 51	26. 16	17. 75	78	29. 74	7. 39	2. 20	0. 43
17	31. 18	26. 34	22. 04	18. 34	48	46. 17	35. 58	25. 85	17. 18	79	27. 65	7. 19	2. 00	0. 35
18	31. 56	26. 59	22. 22	18. 48	49	46. 64	35. 59	25. 47	16. 55	80	25. 64	7. 01	1. 81	0. 28
19	31. 94	26. 86	22. 42	18. 63	50	47. 08	35. 54	25. 02	15. 87	81	23. 86	6. 84	1. 63	0. 22
20	32. 33	27. 13	22. 62	18. 78	51	47. 49	35. 43	24. 51	15. 14	82	22. 54	6. 70	1. 46	0. 17
21	32. 71	27. 41	22. 83	18. 93	52	47. 87	35. 26	23. 93	14. 37	83	22. 10	6. 56	1. 30	0. 13
22	33. 10	27. 70	23. 05	19. 09	53	48. 21	35. 03	23. 28	13. 55	84	23. 14	6. 43	1. 14	0. 00
23	33. 50	28. 00	23. 28	19. 26	54	48. 51	34. 72	22. 56	12. 69	85	24. 30	6. 28	0. 99	0. 00
24	33. 91	28. 31	23. 52	19. 42	55	48. 75	34. 33	21. 78	11. 80	86	25. 45	6. 07	0. 83	0. 00
25	34. 33	28. 63	23. 76	19. 59	56	48. 95	33. 86	20. 92	10. 89	87	26. 29	5. 74	0. 67	0. 00
26	34. 75	28. 95	24. 01	19. 74	57	49. 09	33. 31	20. 00	9. 96	88	26. 27	5. 19	0. 51	0. 00
27	35. 19	29. 29	24. 26	19. 90	58	49. 16	32. 68	19. 02	9. 02	89	24. 88	4. 39	0. 00	0. 00
28	35. 64	29. 64	24. 51	20. 05	59	49. 17	31. 96	17. 97	8. 08	90	24. 70	3. 63	0. 00	0. 00
29	36. 10	30. 00	24. 77	20. 18	60	49. 10	31. 15	16. 88	7. 16					
30	36. 57	30. 36	25. 02	20. 31	61	48. 96	30. 24	15. 74	6. 26					

SPIEGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Ciò che la seconda tabella è relativamente alla prima; lo è questa relativamente alla terza ; che cioè non voglia assoggettarsi al pagamento in rate per più anni, sborsa allo stesso oggetto una sola somma al principio; nel che utilizza in doppio senso; in rendere cioè certa la sua assicurazione, e dipendente dalle sole condizioni inerenti alla medesima; e nello sborsare una somma minore di quella che pagherebbe diviso il premio in diverse annualità.

Se un'individuo, che è giunto felicemente agli anni 64 si sente un tale stato, e vigore, che può ragionevolmente sperare di giungere ancora alli anni 69, e vuole per qualsiasi suo fine preparare dopo la sua morte un capitale di scudi 1000, potrà Egli azzardarlo per li cinque anni con lo sborso di soli scudi 480 come indica la colonna 3. linea 3. finea 1 e 2, il che può servire di esempio ai casi tutti che comprender si possono in questa specie.

TABELLA V.

E

Assicurazioni per l'intera vita di Scudi cento pagabili alla morte dell'Assicurato in qualunque tempo avvenga.

Età dell'Assicurato	Premj annuali da pagarsi nel convenuto corso di anni 3			5			7			10			15			20		
	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.
14	12	22	0	7	77	5	5	86	0	4	48	0	3	44	0	2	96	0
15	12	43	0	7	93	0	5	97	5	4	56	0	3	50	0	3	01	5
16	12	67	0	8	09	0	6	10	0	4	64	5	3	58	0	3	08	0
17	12	87	0	8	23	5	6	21	0	4	72	5	3	63	5	3	14	0
18	13	13	0	8	39	0	6	32	0	4	80	0	3	71	0	3	20	5
19	13	42	0	8	57	0	6	46	0	4	90	5	3	80	0	3	28	5
20	13	67	0	8	73	0	6	59	0	5	00	5	3	88	0	3	35	0
21	13	90	0	8	90	0	6	71	5	5	11	0	3	96	0	3	42	0
22	14	13	0	9	04	5	6	83	0	5	22	0	4	04	0	3	49	0
23	14	34	5	9	19	0	6	94	0	5	32	0	4	10	5	3	55	5
24	14	60	5	9	31	5	7	05	5	5	41	0	4	18	5	3	62	0
25	14	85	0	9	45	0	7	17	0	5	50	0	4	23	0	3	69	0
26	15	10	0	9	62	0	7	29	0	5	60	0	4	32	0	3	76	0
27	15	33	5	9	76	5	7	42	5	5	69	0	4	40	0	3	83	5
28	15	59	5	9	91	0	7	54	0	5	78	0	4	48	0	3	90	0
29	15	86	5	10	08	0	7	66	0	5	87	0	4	57	0	3	96	0
30	16	11	0	10	24	0	7	77	5	5	96	0	4	62	0	4	04	0
31	16	36	0	10	39	5	7	90	0	6	06	5	4	70	0	4	12	0
32	16	60	5	10	55	0	8	03	0	6	16	5	4	79	5	4	19	5
33	16	86	5	10	71	0	8	15	5	6	26	5	4	89	5	4	27	5
34	17	11	0	10	88	0	8	29	0	6	38	0	4	97	0	4	36	5
35	17	37	0	11	06	0	8	42	5	6	49	0	5	06	0	4	45	5
36	17	65	0	11	25	0	8	57	0	6	60	5	5	15	0	4	54	5
37	17	96	0	11	44	0	8	72	0	6	73	0	5	26	0	4	64	5
38	18	29	5	11	67	0	8	90	0	6	86	0	5	39	0	4	76	0
39	18	68	0	11	94	0	9	09	0	7	03	0	5	52	5	4	89	5
40	19	08	0	12	22	0	9	29	0	7	20	0	5	66	0	5	04	0
41	19	49	0	12	46	5	9	49	5	7	34	5	5	80	5	5	20	0
42	19	88	0	12	71	5	9	71	0	7	51	5	5	95	0	5	34	5
43	20	26	0	12	96	0	9	92	5	7	68	5	6	10	0	5	49	0
44	20	63	5	13	22	0	10	12	5	7	85	0	6	24	5	5	62	5
45	21	04	0	13	49	0	10	33	0	8	03	0	6	39	0	5	77	0
46	21	46	0	13	74	0	10	54	0	8	20	0	6	56	0	5	93	0
47	21	87	0	14	00	0	10	75	5	8	38	0	6	74	0	6	08	5
48	22	24	5	14	24	0	10	96	0	8	55	0	6	90	0	6	26	5
49	22	65	0	14	51	5	11	18	5	8	77	5	7	07	5	6	44	5
50	23	07	5	14	79	0	11	42	0	8	97	0	7	25	5	6	64	0
51	23	53	0	15	07	5	11	67	0	9	17	0	7	43	5	0	00	0
52	24	02	0	15	39	0	11	92	5	9	39	5	7	69	5	0	00	0
53	24	50	5	15	72	0	12	21	0	9	64	0	7	87	5	0	00	0
54	24	99	0	16	06	5	12	48	0	9	94	5	8	10	0	0	00	0
55	25	44	0	16	40	5	12	75	0	10	19	0	8	38	0	0	00	0
56	25	94	5	16	74	0	13	04	0	10	41	0	8	65	0	0	00	0
57	26	44	0	17	08	0	13	33	0	10	65	5	8	93	5	0	00	0
58	26	92	5	17	42	0	13	64	0	10	93	5	9	22	5	0	00	0
59	27	43	0	17	78	0	13	95	0	11	25	0	9	53	0	0	00	0
60	28	05	0	18	14	0	14	25	5	11	56	5	9	86	5	0	00	0

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Grande risparmio offre la presente Assicurazione a quelli, che volendosi cautelare per l'intiera vita, nè amano andar perpetuamente soggetti ad un annuo contributo, come alla Tabella I, nè vogliono sborsare una intiera somma come alla Tabella II, ma preferiscono un breve corso di anni, scorso il quale, senza ulterior pensiero siano certi del capitale desiderato, che nel caso anche di premorienza percepiranno i successori, ed aventi causa da Esso.

Ciò può applicarsi a tutti i casi contemplati nella Tabella I, con questo che in caso di credito, è il sovventore ben più sicuro della futura restituzione del capitale, che una volta incominciata l' assicurazione e proseguita pel corso delli anni stabiliti non può mancare con azzardo veruno, muoja Egli, o prima, o dopo dell' epoca convenuta.

Così un Individuo di anni 20, volendo assicurare in qualunque tempo avvenga la morte sua; per qualsivoglia effetto la somma di sc. 1000, non dovrà pagare che l'annuo premio di sc. 50, 05 secondo la cifra della col. 1, lin. 7, fine. 1, e 4, e se anche muoja dopo dopo un giorno avrà il prescritto capitale; come l' avrà se sopravviva il decennio, senza soggiacere dopo tale epoca e verun sborso ulteriore.

TABELLA VI.

A

Premj annuali o mensili per un' Assicurazione di Scudi Cento pagabile all' Assicurato qualora questi sopravviva un' epoca convenuta.

ETA' DELL' ASSICURATO	DI ANNI																																			
	10						15						20						25						30						40					
	PREMJ						PREMJ						PREMJ						PREMJ						PREMJ						PREMJ					
	ANNUALI			MENSILI			ANNUALI			MENSILI			ANNUALI			MENSILI			ANNUALI			MENSILI			ANNUALI			MENSILI			ANNUALI			MENSILI		
Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.
Nascita	7	27	0	0	64	0	4	37	5	0	38	5	2	90	0	0	25	5	2	01	5	0	17	5	1	44	5	0	12	5	0	78	5	0	07	0
1	7	60	0	0	67	0	4	53	5	0	40	0	2	98	0	0	26	0	2	06	0	0	18	0	1	47	5	0	13	0	0	80	0	0	07	0
2	7	81	0	0	68	0	4	59	0	0	40	5	3	05	0	0	26	5	2	08	0	0	18	5	1	48	0	0	13	0	0	80	5	0	07	0
3	7	83	5	0	69	0	4	63	0	0	40	5	3	02	0	0	26	5	2	08	5	0	18	5	1	49	0	0	13	0	0	80	5	0	07	0
4	7	92	0	0	69	5	4	65	5	0	40	5	3	03	0	0	26	5	2	09	0	0	18	5	1	49	0	0	13	0	0	81	0	0	07	0
5	7	96	5	0	70	0	4	67	0	0	41	0	3	03	5	0	26	5	2	09	0	0	18	5	1	49	0	0	13	0	0	81	0	0	07	0
6	8	00	0	0	70	5	4	67	5	0	41	0	3	04	0	0	26	5	2	09	0	0	18	5	1	49	0	0	13	0	0	81	0	0	07	0
7	8	02	0	0	71	0	4	67	5	0	41	0	3	03	5	0	26	5	2	09	0	0	18	5	1	48	5	0	13	0	0	80	5	0	07	0
8	8	03	0	0	71	0	4	67	0	0	41	0	3	03	0	0	26	5	2	08	5	0	18	5	1	48	5	0	13	0	0	80	5	0	07	0
9	8	03	5	0	71	0	4	66	5	0	40	5	3	02	5	0	26	5	2	08	0	0	18	5	1	48	5	0	13	0	0	80	0	0	07	0
10	8	03	0	0	71	0	4	65	5	0	40	5	3	02	0	0	26	5	2	07	5	0	18	5	1	48	0	0	13	0	0	79	5	0	07	0
15	7	95	0	0	70	0	4	61	0	0	40	5	2	99	0	0	26	0	2	06	0	0	18	0	1	47	0	0	13	0	0	75	5	0	06	5
20	7	90	5	0	69	5	4	58	0	0	40	5	2	98	0	0	26	0	2	05	0	0	18	0	1	44	5	0	12	5	0	70	5	0	06	0
25	7	88	0	0	69	0	4	57	5	0	40	0	2	97	0	0	26	0	2	02	0	0	17	5	1	38	5	0	12	0	0	64	0	0	05	5
30	7	88	0	0	69	0	4	57	5	0	40	0	2	93	5	0	25	5	1	94	0	0	17	0	1	30	0	0	17	5						
35	7	89	0	0	69	5	4	52	0	0	39	5	2	82	0	0	24	5	1	82	5	0	16	0	1	19	0	0	10	5						
40	7	79	0	0	68	5	4	35	5	0	38	0	2	66	0	6	23	5	1	68	0	0	15	0												
45	7	54	0	0	66	0	4	14	0	0	36	5	2	59	5	0	23	0																		
50	7	28	5	0	64	0	3	92	0	0	34	5																								
55	7	02	0	0	61	5	0	00	0																											

SPIEGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

In luogo di pensare ai Successori, ai quali non abbia necessità, o volontà di provvedere, è desideroso altri piuttosto di formare a se stesso un capitale, arrivato che sia ad una età determinata, giunto alla quale o venga a cessargli un precario reddito, ovvero conosca aumentarsi le sue necessità, ed il bisogno di una più commoda vita; si prevale utilmente Egli di questa Tabella, sborsando alla Società un premio annuale, o mensile come più gli aggrada, e vivendo nell' epoca indicata, ritrovasi il capitale sborsato ratatamente, e senza suo incomodo d' assai più accresciuto che se lo avesse sottoposto a continuato moltiplico.

Un'uomo di anni 35 giunto alli anni 60 desidera per quella età, se vi giunga, uno stato tranquillo, e lasciate le cure, e fatiche d' onde ritrae per esempio un' utile annuo di scudi 1000, sacrifica di questi annualmente sc. 182 50 e giunto all' età in cui ha deciso riposare in ozio quieto, ritrovasi un vistoso capitale di sc. 10,000 col quale far fronte ad ogni futura sua necessità, come dimostra la linea 16 finca 1 e 8.

Nasce una figlia, e viene assicurata per anni 15 onde a quell'età abbia una dote disponibile di scudi 1000, il pagamento mensile di scudi 3: 85 gli procura in quell' epoca un tale stabilimento come rilevasi dalla linea 1 finca 1 e 5.

Vogliasi destinare un figlio all' onorevole carriera degli studj da un artigiano che mantiene coi proprj sudori numerosa famiglia, e che non ha speranza di accumulare quanto all' oggetto potrebbe occorrergli; lo assicura esso nell' anno di sua nascita fino all' età di anni 20, ed impiega mensili scudi 2 50, onde a quell' epoca abbia sc. 1000 con cui formarsi un Patrimonio sacro; ovvero supplire alle spese di Laurea, e Libreria; all' acquisto degli Istromenti necessarj ad un Ingegnere, o a qualsivoglia altra necessità occorrente a chi è per intraprendere l' esercizio di simili professioni. Nella lin. 1, finca 1 e 7, si ha il caso sopradetto.

TABELLA VII.

B

Capitale che riceve l'Assicurato se egli vive un numero di anni determinato, contro un pagamento annuale di Scudi Cento che egli fa alla Compagnia.

ETA' DELL' ASSICURATO	CAPITALE DOPO ANNI																	
	10			15			20			25			30			40		
Anni	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.
Nascita	1444	00	0	2399	00	0	3619	00	0	5212	00	0	7269	00	0	13352	00	0
1	1381	00	0	2315	00	0	3522	00	0	5090	00	0	7116	00	0	13097	00	0
2	1356	00	0	2288	00	0	3493	00	0	5055	00	0	7076	00	0	13027	00	0
3	1339	00	0	2269	00	0	3473	00	0	5033	00	0	7051	00	0	12983	00	0
4	1326	00	0	2256	00	0	3463	00	0	5022	00	0	7042	00	0	12964	00	0
5	1318	00	0	2248	00	0	3458	00	0	5019	00	0	7041	00	0	12961	00	0
6	1312	00	0	2246	00	0	3457	00	0	5020	00	0	7048	00	0	12968	00	0
7	1309	00	0	2246	00	0	3459	00	0	5025	00	0	7059	00	0	13005	00	0
8	1308	00	0	2248	00	0	3463	00	0	5033	00	0	7062	00	0	13049	00	0
9	1307	00	0	2251	00	0	3468	00	0	5043	00	0	7069	00	0	13120	00	0
10 al 14	1308	00	0	2255	00	0	3475	00	0	5055	00	0	7079	00	0	13196	00	0
15 al 19	1321	00	0	2277	00	0	3513	00	0	5097	00	0	7133	00	0	13878	00	0
20 al 24	1328	00	0	2292	00	0	3528	00	0	5117	00	0	7253	00	0	14914	00	0
25 al 29	1332	00	0	2295	00	0	3532	00	0	5189	00	0	7574	00	0	16425	00	0
30 al 34	1332	00	0	2295	00	0	3577	00	0	5408	00	0	8086	00	0			
35 al 39	1331	00	0	2323	00	0	3722	00	0	5755	00	0	8834	00	0			
40 al 44	1348	00	0	2412	00	0	3945	00	0	6249	00	0						
45 al 49	1392	00	0	2535	00	0	4238	00	0									
50 al 54	1441	00	0	2679	00	0												
55	1495	00	0															

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Chi in luogo di pagare piccole quantità sborsa alla Società annui scudi 100, o somma a questa maggiore, racguaglia la sua assicurazione con questa Tabella, ed è superiore in condizione alli assicuratarii di somme inferiori.

Se uno dell' età di 20 anni si assicura col pagamento di scudi 100, giunto alli anni 60 avrà un capitale di scudi 14,914 come dimostra la linea 13 finca 1 e 7 ragguagliando l' assicurazione medesima con l'antecedente Tabella linea 3 finca 1, e 12 converria che sborsasse annui scudi 104 : 40.

Questa Tabella adunque non presenta che un' aumento di Capitale a quelli che si assicurano con premio annuale dai sc. 100 in avanti.

TABELLA VIII.

C

Capitale che riceve l'Assicurato se egli sopravvive ad un numero d'anni determinato, contro il pagamento di scudi mille fatto una volta tanto alla Compagnia

ETA' DELL' ASSICURATO	CAPITALE DOPO ANNI																	
	10			15			20			25			30			40		
Anni	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.	Scudi	Baj.	D.
Nascita	2286	00	0	2886	00	0	3658	00	0	4681	00	0	6005	00	0	9931	00	0
1	1854	00	0	2336	00	0	2969	00	0	3800	00	0	4878	00	0	8066	00	0
2	1783	00	0	2250	00	0	2864	00	0	3668	00	0	4712	00	0	7788	00	0
3	1721	00	0	2175	00	0	2774	00	0	3554	00	0	4568	00	0	7549	00	0
4	1681	00	0	2128	00	0	2718	00	0	3485	00	0	4482	00	0	7404	00	0
5	1655	00	0	2097	00	0	2684	00	0	3443	00	0	4430	00	0	7317	00	0
6	1635	00	0	2078	00	0	2660	00	0	3415	00	0	4397	00	0	7260	00	0
7	1622	00	0	2065	00	0	2645	00	0	3397	00	0	4377	00	0	7237	00	0
8	1613	00	0	2056	00	0	2635	00	0	3387	00	0	4360	00	0	7230	00	0
9	1605	00	0	2050	00	0	2628	00	0	3380	00	0	4347	00	0	7242	00	0
10 al 14	1600	00	0	2048	00	0	2627	00	0	3380	00	0	4344	00	0	7272	00	0
15 al 19	1622	00	0	2081	00	0	2677	00	0	3441	00	0	4422	00	0	7740	00	0
20 al 24	1642	00	0	2112	00	0	2715	00	0	3489	00	0	4544	00	0	8441	00	0
25 al 29	1651	00	0	2122	00	0	2727	00	0	3551	00	0	4773	00	0	9408	00	0
30 al 34	1654	00	0	2125	00	0	2768	00	0	3720	00	0	5142	00	0			
35 al 39	1652	00	0	2151	00	0	2891	00	0	3996	00	0	5699	00	0			
40 al 44	1674	00	0	2249	00	0	3109	00	0	4434	00	0						
45 al 49	1750	00	0	2418	00	0	3450	00	0									
50 al 54	1858	00	0	2649	00	0												
55 al 59	1971	00	0															

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Molto più utile sarà l' assicurazione che proponesi in questa Tabella, di quello che sia nell' antecedente, quando l'assicurato voglia sborsare ad un tratto l' intero premio dell' Assicurazione. Lasciati a parte i Possidenti, che ritengono somme a giacere inutilmente, e che con piccolo azzardo potriano ritrovarsi moltiplicate d'assai, non è infrequente che Negozianti, ed Artisti si procaccino in un' anno straordinarii lucri. Se alcuno di questi, nell'età, e nel caso supposto all' antecedente Tabella, sborsasse sc. 4000 quanti ne sborserà quello con l' annuo pagamento di sc. 100; ritrarria dalla Società agli anni 60 la vistosa somma di scudi 37632, come risulta dalla linea 13 finca 1, e 7.

Alla nascita di una figlia, sborsa il Padre sc. 1000, assicurandola per li anni 25. Ha Ella, vivendo in quell' epoca, una sicura dote di scudi 4681, come si rileva dalla linea 1 finca 1, e 5, e così il primitivo capitale viene quasi a quintuplicarsi.

TABELLA IX.

D *Assicurazione di scudi cento pagabile ai Giovani dopo un epoca convenuta.*

	PREMJ ANNUALI PAGABILI DAL DÌ DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL DATO TEMPO DI ANNI																		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Anni	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.	S. B. D.
N.												3.46.0	3.16.5	2.90.0	2.65.5	2.51.5	2.35.0	2.19.5	2.01.5
1											3.80.0	3.52.0	3.24.5	2.98.0	2.73.5	2.58.5	2.40.0	2.23.5	
2										3.91.0	3.84.0	3.56.0	3.26.5	3.95.0	2.75.5	2.60.0	2.42.0		
3									4.63.0	3.94.0	3.86.0	3.57.0	3.28.5	3.02.0	2.77.5	2.62.0			
4								5.17.0	4.65.5	3.97.0	3.87.0	3.58.0	3.30.5	3.03.0	2.79.5				
5							5.74.5	5.19.0	4.67.0	3.97.0	3.87.0	3.59.0	3.31.5	3.03.5					
6						6.44.0	5.76.5	5.21.0	4.67.5	3.97.0	3.87.0	3.60.0	3.31.5						
7					7.21.0	6.45.0	5.77.0	5.21.0	4.67.5	3.99.0	3.88.0	3.60.0							
8				8.03.0	7.21.0	6.44.0	5.77.0	5.21.0	4.67.0	3.99.0	3.88.0								
9			9.16.5	8.03.5	7.21.0	6.44.0	5.77.0	5.20.0	4.66.5	3.99.0									
10		10.68.0	9.16.5	8.03.0	7.20.0	6.44.0	5.78.0	5.20.0	4.65.5										
11	12.54.0	10.68.0	9.16.0	8.02.0	7.20.0	6.43.0	5.78.0	5.19.0											
12	12.53.0	10.68.0	9.16.0	8.01.0	7.20.0	6.43.0	5.78.0												
13	12.52.0	10.67.0	9.16.0	7.99.0	7.19.0	6.43.0													
14	12.51.0	10.67.0	9.15.0	7.97.0	7.19.0														
15	12.50.0	10.66.0	9.15.0	7.95.0															
16	12.50.0	10.66.0	9.15.0																
17	12.49.0	10.66.0																	
18	12.49.0																		

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Questa Tabella riguarda più strettamente le Doti, ed i capitali che vogliansi stabilire a futuro collocamento di un giovane qualsiasi, cui occorra uno sborso significante nell'età delli anni 18, alli anni 25. E' questa Tabella non dissimile dalla Tabella VII, se non che sono qui contemplati i premii medii dalli anni 10 alli 15, alli 20, alli 25.

Se vogliasi stabilire una Dote di scudi 1000 ad una giovane di anni 11, da percepirla nell' età di anni 25, conviene assicurarla per lo spazio di anni 14, e secondo la Tabella VII pagherebbe annui scudi 80 20; mentre non sborsa, secondo questa, che l'annuo premio di scudi 51 90, come apparisce dalla linea 12 finca 8.

TABELLA X.

A *Premj annuali per l'Assicurazione di un Capitale pagabile, tanto nel caso che l'Assicurato sopravviva per anni 20, quanto nel caso che egli muoja dopo il primo quinquennio dal dì dell'assicurazione.*

Età dello Assicurato	Capitale che riceve l'Assicurato			Premj annuali per il contro Capitale			Età dello Assicurato	Capitale che riceve l'Assicurato			Premj annuali per il contro Capitale		
Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.	Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.
Nascenti	3619	00	0	122	33	0	26	3535	00	0	138	70	0
1	3522	00	0	127	75	0	27	3541	00	0	138	90	0
2	3502	00	0	128	20	0	28	3549	00	0	139	20	0
3	3473	00	0	129	00	0	29	3561	00	0	139	60	0
4	3463	00	0	129	80	0	30	3576	00	0	140	00	0
5	3458	00	0	130	90	0	31	3598	00	0	140	60	0
6	3457	00	0	131	95	0	32	3623	00	0	141	60	0
7	3459	00	0	132	90	0	33	3653	00	0	143	10	0
8	3463	00	0	133	80	0	34	3686	00	0	145	20	0
9	3467	00	0	134	50	0	35	3725	00	0	148	00	0
10	3475	00	0	135	00	0	36	3760	00	0	151	40	0
11	3482	00	0	135	70	0	37	3801	00	0	154	50	0
12	3490	00	0	136	35	0	38	3845	00	0	159	30	0
13	3498	00	0	136	85	0	39	3894	00	0	165	50	0
14	3505	00	0	137	10	0	40	3944	00	0	172	00	0
15	3513	00	0	137	60	0	41	3996	00	0	179	00	0
16	3516	00	0	137	70	0	42	4049	00	0	186	50	0
17	3519	00	0	137	80	0	43	4106	00	0	194	60	0
18	3522	00	0	137	90	0	44	4165	00	0	203	10	0
19	3524	00	0	138	00	0	45	4234	00	0	212	00	0
20	3527	00	0	138	10	0	46	4310	00	0	221	00	0
21	3528	00	0	138	20	0	47	4405	00	0	230	50	0
22	3529	00	0	138	30	0	48	4520	00	0	240	50	0
23	3530	00	0	138	40	0	49	4653	00	0	251	00	0
24	3531	00	0	138	50	0	50	4805	00	0	262	00	0
25	3532	00	0	138	60	0							

NB. *Qualora l' Assicurato limiti l' Assicurazione al solo caso di sopravvivenza agli anni 20 dal dì dell' Assicurazione, percepirà egli lo stesso capitale verso il premio annuo di soli scudi 190.*

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Una persona di anni 40 vuole assicurarsi un capitale di scudi 4000, onde provvedere alla sua quiete, giunto che sia alli anni 60. Potria a tale oggetto prevalersi della Tabella VI sborsando annui scudi 96 80; se egli per altro non giunge alla prescritta età degli anni 60, sono per esso, e pei successori suoi perduti del tutto i premii sborsati, che potriano anche ascendere ai scudi 1936. Vuole invece che se non potrà esso goderne, ne siano arricchiti i suoi Successori, e pagando a termini della presente Tabella annui scudi 177 preso ragguaglio dalla Colonna 2 Linea 15, non azzarderà che il premio di anni cinque in scudi 885 e sarà certo che passato questo piccolo spazio, potrà disporre a favore del prediletto successore, delli assicurati scudi 4000 qualora fia dalla morte prevenuto; ovvero li goderà esso medesimo se giunge a superare la prefissa età degli anni 60. Ciò può, come ognun vede, applicarsi a qualsivoglia età, ed a qualunque somma.

TABELLA XI.

B *Capitale che riceve l'Assicurato, tanto se egli sopravviva all'età di anni 20, quanto se egli, dopo un numero determinato di anni, muore nel corso del tempo che compisce l'età di 20 anni, mediante il pagamento annuale che l'Assicurato fà alla Compagnia.*

ETA' DELL'ASSICURATO	DURATA dell'Assicurazione in caso di vita in corrispondenza all'età dell' Assicurato	ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE		CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI VITA O DI MORTE			PAGAMENTO ANNUALE PER IL CAPITALE ASSICURATO		
		Numero d'anni determinato in corrispondenza dell' età dell'Assicurato dopo il quale ha principio l' Assicurazione	Durata dell'Assicurazione in corrispondenza dell' età dell' Assicurato e del tempo in cui ha principio l' Assicurazione						
Anni	Anni	Anni	Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Scudi	Baj.	Dec.
Nascita	20	5	15	3619	00	0	122	33	0
1	19	5	14	3253	00	0	119	10	0
2	18	5	13	2970	00	0	116	83	0
3	17	5	12	2711	00	0	115	01	0
4	16	5	11	2472	00	0	113	48	0
5	15	4	11	2248	00	0	113	43	0
6	14	3	11	2039	00	0	113	38	0
7	13	2	11	1841	00	0	113	32	0
8	12	1	11	1654	00	0	113	27	0
9	11	0	11	1476	00	0	113	23	0
10	10	0	10	1308	00	0	111	90	0
11	9	0	9	1148	00	0	110	67	0
12	8	0	8	995	00	0	109	47	0
13	7	0	7	850	00	0	108	30	0
14	6	0	6	711	00	0	107	13	0
15	5	0	5	578	00	0	105	94	0

NB. *Volendo che l'Assicurazione sia unicamente pel caso di Vita, escluso quello di Morte, l'Assicurato riceve il medesimo Capitale pagando annualmente alla Società soli sc.* 100.

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Presenta questa Tabella un caso che sembra in apparenza eguale all'antecedente; ma in realtà è assai diverso: nella precedente Tabella infatti a qualunque età può uno assicurarsi, e dura il suo contratto dal dì dell'assicurazione per anni cinque in caso di morte, e per anni venti in caso di vita; all' incontro nella presente Tabella non sorpassa l'assicurazione li anni venti di età; ma è sicuro del ripromesso capitale in minor corso delli anni cinque, se il contratto segua allorchè l'assicurato ha sorpassati li anni quattro, dal momento poi della convenuta assicurazione, allorquando abbia lungo dagli anni 9 in appresso. Siccome poi non supera l'assicurazione l'età di anni venti; così il pagamento nel caso di vita non sarà pel corso di un ventennio se non che pei nascenti, e decrescerà a proporzione dell'età in cui trovasi l'assicurato al momento del contratto.

Chi voglia preparare ad un figlio di anni 8 la somma di scudi 1654 allorchè sia giunto ai 20 anni, e nel caso che muoja non voglia perdere li anticipati premii, sborsa annui scudi 113 27 per anni 12; ma dopo il primo anno ha assicurata la somma o muoja, o viva il fanciullo, e nel caso di vita non viene ad aver sborsato certamente che scudi 1359; come si rileva dalla linea 9. In tal modo se un Padre confidò che giunto il figlio all'età di anni venti con il preparatogli capitale saria per giovare alla famiglia; avrà questa un sollievo nel caso di prematura morte da quanto l'assicurazione gli sborsa. Se volle provedere con ciò alla situazione di amata figlia; avrà nella disgrazia della di lei morte come gratificarla con perpetuo suffragio.

Classe II.

TABELLE

PER

LE RENDITE VITALIZIE

DAL

Num. 12 *al Num.* 18.

OSSERVAZIONE

Con questa Classe di Assicurazioni la Società si carica di pagare un' annua pensione da aver principio il giorno del Contratto , o dopo una convenuta epoca , contemplato un solo individuo , o due insieme col *jus accrescendi* a favore del superstite ; ovvero in fine una temporanea pensione a favore di giovani sino all' età di 24 anni , quando prima siano con la morte dell' assicurante privati del loro sostegno , e dei mezzi di sussistenza , che il defonto gli procurava.

TABELLA XII.

A

Rendita annua che la Compagnia paga immediatamente contro il pagamento di Scudi Cento fatto una volta tanto alla Compagnia stessa.

ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.			ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.			ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.		
Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Anni	Scudi	Baj.	Dec.
Nascita	7	07	0	22	5	56	0	44	6	84	0
1	5	77	0	23	5	59	0	45	6	95	0
2	5	60	0	24	5	63	0	46	7	08	0
3	5	44	0	25	5	66	0	47	7	22	0
4	5	35	0	26	5	69	0	48	7	36	0
5	5	30	0	27	5	73	0	49	7	52	0
6	5	27	0	28	5	77	0	50	7	67	0
7	5	24	0	29	5	81	0	51	7	83	0
8	5	23	0	30	5	85	0	52	8	00	0
9	5	23	0	31	5	89	0	53	8	17	0
10	5	23	0	32	5	94	0	54	8	35	0
11	5	23	0	33	5	99	0	55	8	54	0
12	5	25	0	34	6	04	0	56	8	74	0
13	5	27	0	35	6	09	0	57	8	96	0
14	5	30	0	36	6	15	0	58	9	20	0
15	5	34	0	37	6	21	0	59	9	44	0
16	5	37	0	38	6	28	0	60	9	70	0
17	5	40	0	39	6	35	0	61	9	99	0
18	5	43	0	40	6	44	0	62	10	32	0
19	5	47	0	41	6	53	0	63	10	68	0
20	5	50	0	42	6	62	0	64	11	05	0
21	5	53	0	43	6	72	0	65	11	48	0

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Non occorrerebbe molta dilucidazione a questa Tabella, essendo notissimo il contratto di censo Vitalizio, che si contiene nella medesima, e parria che restasse ad avvertirsi soltanto qualmente per le età superiori alli anni 65 contemplati in Tabella, nell' accettarsi i vitalizj si converrà sul frutto, avuto riguardo alla salute della Persona, che lo richiede; e che le somme si riceveranno per i vitalizj non meno in contanti, che in effetti il di cui prezzo, e qualità sia di piacimento della Direzione, e Consiglio amministrativo. Ma se per altro ognuno comprende l' essenza del Censo vitalizio, non così ovvia ne è l' utile applicazione oltre il senso comunemente riconosciuto; quello cioè di aumentare la rendita di coloro che non avendo persone predilette, e fornite di tenue patrimonio, vogliono assicurarsi per fin che vivono uno stato più comodo, e sciolto dalle cure di una tediosa, e spesso incerta amministrazione; come per causa di esempio il possessore di un Patrimonio di sc. 10,000 nell' età di anni 56, cedendo alla Società il medesimo verria ad assicurarsi per fin che vive un' annuo reddito di scudi 874, col. 3, lin. 13, giammai sperabile con le spese, e fastidii di un' azienda. Vi sono per altro anche molti casi, nei quali un buon Padre di famiglia possa usarne con evidente profitto.

Se legami di natura, se doveri di riconoscenza, se singolare amicizia spinge il proprietario di ricco asse a pensare al ben essere di persone estranee alla propria famiglia, in luogo di assegnare un capitale ad esse, che potria dissipato, farle essere fra poco tempo nello stato da cui volle toglierle il Benefattore; costituisce Esso colla somma istessa un censo vitalizio sul pericolo della persona che vuole beneficare a cui in tal modo assicura durante l' intiera sua vita un certo annuo reddito. Abbia la persona prediletta anni 60; con lo sborso di sc. 1300 gli formerebbe una certa rendita di sc. 126 10 come dimostra la col. 3, lin. 17.

Riceve altri un' Eredità gravata di annui legati vitalizj, onde non può disporne per le relative ipoteche, e non può alla sua Amministrazione dare quella semplice forma che avria desiderato. Se ne sbarazza Egli dando alla Società i capitali corrispondenti alle età dei vitalizianti, e del rispettivo loro avere, onde la Società stessa assuma sopra di se un tal peso.

Chi disponendo per ultima volontà de' suoi averi stabilisca lasciare pensioni vitalizie, che o troppo imbarazzanti preveda pei successori, o tema della puntualità loro nel soddisfarle, prescrive Egli nel suo Testamento quali somme, o quali capitali debbano corrispondentemente passarsi alla Società perchè ne assuma l' indeclinabile incarico.

Un Proprietario di Beni soggetti ad usufrutto in favore di altri, desidera alienarli, ne rinviene acquirente per l' incerta durata dell' usufrutto; quando ad Esso riesca combinare con l' usufruttuario per una determinata annua somma, deduce o dai Fondi, o dal prezzo il necessario Capitale per formare sulla vita dell' usufruttuario la voluta annua rendita a carico della Società, e dispone liberamente del resto. Non meno poi il Compratore in luogo di alienarsi dall' acquisto per l' incertezza dell' importare dell' usufrutto, potrà calcolare sulla somma necessaria per assicurarlo con la Società, e rendere anche migliore in qualche caso la condizione del suo contratto. In fine la Società istessa qualora gli convenga potrà acquistare tali Fondi soggetti ad eventuali pesi di simil natura, i quali se sono gravosi e di pericolo ad un particolare; sono invece proprj, ed abituali per la Società, che ne assume l' incarico ad ogni occasione che gli si presenti.

TABELLA XIII.

B

Capitale pagabile una volta tanto alla Compagnia per ricevere una rendita annua vitalizia immediata di Scudi Cento.

ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.			ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.			ETA' DEL VITALIZIANTE	RENDITA PER UN CAPITALE DI SCUDI 100.		
Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Anni	Scudi	Baj.	Dec.	Anni	Scudi	Baj.	Dec.
Nascita	1415	00	0	22	1708	00	0	44	1463	00	0
1	1732	00	0	23	1788	00	0	45	1438	00	0
2	1786	00	0	24	1778	00	0	46	1412	00	0
3	1837	00	0	25	1767	00	0	47	1384	00	0
4	1868	00	0	26	1757	00	0	48	1358	00	0
5	1887	00	0	27	1745	00	0	49	1331	00	0
6	1899	00	0	28	1734	00	0	50	1304	00	0
7	1907	00	0	29	1722	00	0	51	1277	00	0
8	1911	00	0	30	1710	00	0	52	1250	00	0
9	1914	00	0	31	1697	00	0	53	1225	00	0
10	1914	00	0	32	1683	00	0	54	1198	00	0
11	1912	00	0	33	1670	00	0	55	1170	00	0
12	1907	00	0	34	1656	00	0	56	1144	00	0
13	1896	00	0	35	1641	00	0	57	1116	00	0
14	1885	00	0	36	1626	00	0	58	1087	00	0
15	1874	00	0	37	1610	00	0	59	1060	00	0
16	1863	00	0	38	1593	00	0	60	1031	00	0
17	1851	00	0	39	1574	00	0	61	1001	00	0
18	1840	00	0	40	1553	00	0	62	969	00	0
19	1830	00	0	41	1532	00	0	63	937	00	0
20	1819	00	0	42	1510	00	0	64	905	00	0
21	1807	00	0	43	1487	00	0	65	871	00	0

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Non è questa che il risultato dell' antecedente Tabella per comodo di quelli, che non curando sapere in qual ragione la Società corrisponda loro il frutto delle somme consegnate alla medesima; bramano piuttosto conoscere quanto occorra per ottenere una rendita determinata.

Si prefigge un individuo che *Scudi Seicento* sono quelli che possono provvedere alla sua comoda sussistenza formandogli un immancabile mensile di scudi 50, ed essendo nell' età di anni 55; ricorre alla colonna 3 linea 12 ed a colpo d'occhio vede che necessitano a tale suo scopo scudi 7020, quali d'altronde non gli somministrarebbero tal frutto certo con qualsivoglia sicuro impiego.

Desidera altri fin che vive esser provvisto del comodo di carrozza, e ne calcola il dispendio annuo in scudi 300; se è nell'età di anni 64, gli bastano all'oggetto scudi 2715, come gli viene indicato dalla colonna 3 linea 21.

TABELLA XIV.

C *Rendita annua che riceve il Vitaliziante dopo un epoca convenuta verso lo sborso di Scudi Cento.*

ETA' Anni	RENDITA PER UN CAPITALE DI SC. 100 DOPO ANNI						
	5	10	15	20	25	30	35
	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
N.	8. 77	11. 36	14. 70	19. 18	25. 21	33. 41	44. 77
1	7. 14	9. 24	11. 97	15. 64	20. 59	27. 33	36. 73
2	6. 91	8. 93	11. 59	15. 17	20. 00	26. 61	35. 84
3	6. 71	8. 67	11. 27	14. 77	19. 50	26. 01	35. 13
4	6. 58	8. 51	11. 09	14. 55	19. 25	25. 74	35. 85
5	6. 51	8. 43	10. 99	14. 45	19. 17	25. 67	34. 85
6	6. 47	8. 38	10. 95	14. 41	19. 14	25. 67	34. 87
7	6. 44	8. 36	10. 94	14. 41	19. 14	25. 71	35. 05
8	6. 43	8. 35	10. 94	14. 42	19. 19	25. 84	35. 37
9	6. 42	8. 35	10. 95	14. 46	19. 29	26. 04	35. 79
10	6. 42	8. 36	10. 97	14. 52	19. 41	26. 28	36. 29
11	6. 43	8. 39	11. 03	14. 62	19. 58	26. 61	36. 92
12	6. 46	8. 44	11. 11	14. 75	19. 81	27. 01	37. 68
13	6. 50	8. 51	11. 22	14. 93	20. 10	27. 51	38. 59
14	6. 55	8. 58	11. 33	15. 11	20. 41	28. 05	39. 58
15	6. 59	8. 65	11. 45	15. 31	20. 73	28. 62	40. 66
16	6. 64	8. 73	11. 58	15. 51	21. 07	29. 24	41. 82
17	6. 70	8. 82	11. 71	15. 73	21. 44	29. 90	43. 08
18	6. 74	8. 89	11. 83	15. 93	21. 81	30. 59	44. 39
19	6. 79	8. 97	11. 96	16. 15	22. 20	31. 33	45. 81
20	6. 84	9. 05	12. 10	16. 38	22. 62	32. 13	47. 36
21	6. 89	9. 13	12. 24	16. 63	23. 07	32. 99	49. 05
22	6. 94	9. 21	12. 37	16. 87	23. 53	33. 89	50. 83
23	6. 98	9. 29	12. 51	17. 13	24. 03	34. 87	52. 77
24	7. 03	9. 38	12. 66	17. 41	24. 57	35. 93	54. 91
25	7. 08	9. 47	12. 82	17. 71	25. 15	37. 08	57. 26
26	7. 14	9. 56	12. 99	18. 03	25. 78	38. 33	59. 86
27	7. 20	9. 66	13. 18	18. 38	26. 47	39. 70	62. 73
28	7. 26	9. 77	13. 37	18. 76	27. 22	41. 20	65. 93
29	7. 32	9. 88	13. 58	19. 17	28. 04	42. 85	69. 53
30	7. 39	10. 00	13. 82	19. 61	28. 92	44. 66	73. 57
31	7. 46	10. 13	14. 05	20. 10	29. 88	46. 65	78. 15
32	7. 53	10. 27	14. 32	20. 62	30. 93	48. 87	83. 36

ETA' Anni	RENDITA PER UN CAPITALE DI SC. 100 DOPO ANNI						
	5	10	15	20	25	30	35
	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.	S. B.
33	7. 61	10. 41	14. 60	21. 19	32.08	51.33	89.35
34	7. 69	10. 57	14. 91	21. 81	33.34	54.10	96.25
35	7. 78	10. 74	15. 25	22. 49	34.73	57.21	104.00
36	7. 87	10. 92	15. 62	23. 22	36.26	60.78	114.00
37	7. 97	11. 12	16. 02	24. 02	37.95	64.74	124.00
38	8. 08	11. 33	16. 45	24. 90	39.84	69.35	137.00
39	8. 21	11. 59	16. 94	25. 90	42.02	74.76	152.00
40	8. 35	11. 86	17. 48	27. 00	44.48	81.04	171.00
41	8. 50	12. 15	18. 07	28. 21	47.26	88.33	193.00
42	8. 66	12. 47	18. 71	29. 56	50.42	96.86	219.00
43	8. 84	12. 82	19. 41	31. 06	54.06	107.00	252.00
44	9. 03	13. 20	20. 18	32. 74	58.25	119.00	293.00
45	9. 23	13. 61	21. 02	34. 63	63.10	133.00	344.00
46	9. 46	14. 06	21. 95	36. 77	68.73	150.00	409.00
47	9. 70	14. 55	22. 99	39. 21	75.32	171.00	493.00
48	9. 95	15. 06	24. 10	41. 94	82.93	195.00	602.00
49	10. 22	15. 62	25. 34	45. 09	91.93	227.00	746.00
50	10. 49	16. 21	26. 70	48. 64	102.00	265.00	937.00
51	10. 79	16. 85	28. 23	52. 77	115.00	314.00	1202.00
52	11. 10	17. 54	29. 92	57. 48	130.00	377.00	1580.00
53	11. 42	18. 27	31. 81	62. 89	148.00	457.00	2134.00
54	11. 77	19. 09	33. 97	69. 25	171.00	562.00	2971.00
55	12. 15	20. 01	36. 46	76. 79	199.00	703.00	4307.00
56	12. 54	21. 01	39. 27	85. 64	234.00	895.00	6580.00
57	12. 98	22. 14	42. 53	96. 27	279.00	1169.00	10898.00
58	13. 46	23. 43	46. 33	109. 00	337.00	1572.00	00000.00
59	13. 97	24. 87	50. 70	125. 00	412.00	2175.00	00000.00
60	14. 55	26. 51	55. 84	144. 00	511.00	3132.00	00000.00
61	15. 20	28. 41	61. 96	169. 00	647.00	4760.00	00000.00
62	15. 93	30. 60	69. 27	200. 00	841.00	7842.00	00000.00
63	16. 77	33. 15	78. 14	241. 00	1125.00	0000.00	00000.00
64	17. 68	36. 05	88. 82	293. 00	1547.00	0000.00	00000.00
65	18. 72	39. 44	102. 00	361. 00	2212.00	0000.00	00000.00

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Una specie di vitalizio è quello offerto dalla Tabella di cui si tratta, che non molto presso noi usitato, può per altro riescire in determinati casi molto più utile del Censo comunemente pratticato. E' nella sostanza il contratto medesimo, con la sola differenza che viene protratto il percepimento dell' annuo reddito ad un determinato tempo dal giorno della versata somma. Con ciò per altro si aumenta la misura del reddito stesso, quale tanto maggiore diventa, quanto più lunga è la stabilita dilazione.

Chi in florida età coi profitti della propria industria, e fatica, abbia accumulata una somma di sc. 400, se Egli sia di anni 30 stipulando un' immediato vitalizio percepirebbe un reddito di annui sc. 23 40, sentendosi per altro in vigore, e determinato a proseguire nell' esercizio della sua professione pensa ad un miglior partito onde provvedersi nell' età più avanzata, e sottoponendosi al differimento di anni 20, giunto che sia alli anni 50 goderà invece la vitalizia pensione di sc. 78 44, come facilmente si comprende dalla Col. 1 lin. 31 fine. 1 e 5.

Se alla nascita di un figlio, deposita il Padre alla Società sc. 2381 onde questi all' età di anni 25 ne incominci a percepire il frutto, avrà provvisto ad una rendita di annui scudi 600. 24, per l' intiero corso della di lui vita, e formato così ad un Cadetto un piatto decoroso per ogni nobile famiglia, secondo quanto si ricava facilmente dalla Col. 1 lin. 1 fine. 6.

TABELLA XV.

D *Capitale pagabile una volta tanto alla Compagnia per ricevere una rendita annua vitalizia di Scudi Cento dopo un epoca convenuta.*

Età Anni	Capitale per una rendita di sc. 100 dopo anni 5 S. B.	10 S. B.	15 S. B.	20 S. B.	25 S. B.	30 S. B.	35 S. B.
N.	1140.00	881.00	680.00	522.00	397.00	299.00	223.00
1	1400.00	1083.00	835.00	639.00	486.00	366.00	272 00
2	1448.00	1120.00	863.00	659.00	500.00	376.00	279.00
3	1492.00	1154.00	887.00	677.00	513.00	384.00	285.00
4	1519.00	1174.00	902.00	687.00	519.00	389.00	287.00
5	1536.00	1186.00	910.00	692.00	522.00	390.00	287.00
6	1547.00	1193.00	914.00	694.00	522.00	390.00	287.00
7	1553.00	1197.00	915.00	694.00	522.00	389.00	285.00
8	1556.00	1197.00	915.00	694.00	521.00	387.00	283.00
9	1557.00	1197.00	913.00	692.00	519.00	384.00	279.00
10	1557.00	1196.00	911.00	689.00	515.00	380.00	276.00
11	1555.00	1192.00	907.00	684.00	511.00	376.00	271.00
12	1548.00	1185.00	900.00	678.00	505.00	370.00	265.00
13	1538.00	1176 00	892.00	670.00	497.00	363.00	259.00
14	1527.00	1166.00	882.00	662.00	490.00	357.00	253.00
15	1517.00	1155.00	873.00	653.00	482.00	349.00	246.00
16	1505.00	1145.00	864.00	645.00	475.00	342.00	239.00
17	1494.00	1134.00	854.00	636.00	466.00	334.00	232.00
18	1483.00	1125.00	845.00	628.00	459.00	327.00	225.00
19	1473.00	1115.00	836.00	619.00	451.00	319.00	218.00
20	1462.00	1105.00	827.00	611.00	442.00	311.00	211.00
21	1451.00	1095.00	817.00	601.00	433.00	303.00	204.00
22	1442.00	1086.00	808.00	593.00	425.00	295.00	197.00
23	1432.00	1076.00	799.00	584.00	416.00	287.00	189.00
24	1422.00	1066.00	790.00	575 00	407.00	278.00	182.00
25	1412.00	1056.00	780.00	565.00	398.00	270.00	175.00
26	1401.00	1046.00	770.00	555.00	388.00	261.00	167.00
27	1390.00	1035.00	759.00	544.00	378.00	252.00	159.00
28	1378.00	1024.00	748.00	533.00	367.00	243.00	152.00
29	1366.00	1012.00	736.00	522.00	357.00	233.00	144.00
30	1354.00	1000.00	724.00	510.00	346.00	224.00	136.00
31	1341.00	987.00	712.00	498.00	335.00	214.00	128.00
32	1328.00	974.00	698.00	485.00	323.00	205.00	120.00

Età Anni	Capitale per una rendita di sc. 100 dopo anni 5 S. B.	10 S. B.	15 S. B.	20 S. B.	25 S. B.	30 S. B.	35 S. B.
33	1315.00	961.00	685.00	472.00	312.00	195.00	112.00
34	1301.00	946.00	670.00	458.00	300.00	185.00	104.00
35	1286.00	931.00	656.00	445.00	288.00	175.00	95.94
36	1270.00	916.00	640.00	431.00	276.00	163.00	88.09
37	1254.00	899.00	621.00	416.00	263.00	154.00	80.41
38	1238.00	882.00	608 00	402.00	251.00	144.00	72.93
39	1218.00	863.00	590.00	386.00	238.00	134.00	65.60
40	1198.00	843.00	572.00	370.00	225.00	123.00	58.59
41	1177.00	823.00	553.00	354.00	212.00	113.00	51.91
42	1155.00	802.00	535.00	338.00	198.00	103.00	45.61
43	1132.00	780.00	515.00	322.00	185.00	93.56	39.69
44	1108.00	758.00	496.00	305.00	172.00	84.21	34.17
45	1083.00	735.00	476.00	289.00	158.00	75.24	29.09
46	1057.00	711.00	456.00	272.00	145.00	66.71	24.44
47	1031.00	687.00	435.00	255.00	133.00	58.65	20.27
48	1005.00	664.00	415.00	238.00	121.00	51.16	16.60
49	979.00	640.00	395.00	222.00	109.00	44.15	13.40
50	953.00	617.00	375.00	206.00	97.60	37.73	10.67
51	926.00	593.00	354.00	190.00	86.89	31.84	8.32
52	901.00	570.00	334.00	174.00	76.86	26.56	6.33
53	876.00	547.00	314.00	159.00	67.47	21.89	4.69
54	850.00	524.00	294.00	144.00	58.60	17.79	3.37
55	823.00	500.00	274.00	130.00	50.34	14.23	2.32
56	797.00	476.00	255.00	117.00	42.79	11.18	1.52
57	771.00	452.00	235.00	104.00	35.90	8.55	0.92
58	743.00	427.00	216.00	91.57	29.71	6.36	0.00
59	715.00	402.00	197.00	80.04	24.29	4.60	0.00
60	687.00	377.00	179.00	69.22	19.57	3.19	0.00
61	658.00	352.00	161.00	59.14	15.45	2.10	0.00
62	628.00	327.00	144.00	49.88	11.89	1.28	0.00
63	596.00	302.00	128.00	41.52	8.89	0.00	0.00
64	566.00	277.00	113.00	34.17	6.47	0.00	0.00
65	534.00	254.00	98.01	27.71	4.52	0.00	0.00

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Ciò che la Tabella XIV è riguardo alla Tabella XIII; lo è questa in relazione della antecedente; si esprime cioè quivi il capitale necessario per avere una rendita determinata.

Desidera alcuno dell' età di 40 anni, formarsi una rendita di sc. 300 allorchè sia giunto alli anni 60; triplica la somma portata nella Col. 2, lin. 9, fine. 5 e vede che può ottenere questo con lo sborso di sc. 1110.

Quale azzardo fà un uomo robusto di 57 anni, gettando sc. 9 20 per una sol volta, con la possibilità di averne quindi un reddito annuo di sc. 1000 se giunga a compire l' anno 92, sia pure che potesse una, o due volte sole percepirlo? E' questo caso indicato nella Col. 2, lin. 26, fine. 8; mentre nel luogo stesso della antecedente Tabella si nota in questa difficile, ma non impossibile ipotesi, che con l'unico sborso di sc. 100 si verrebbe ad assicurare una rendita annuale di sc. 10898.

TABELLA XVI.

E

Rendite vitalizie costituite sopra due Teste

Età combinate		CAPITALE da pagarsi alla Compagnia per ricevere una rendita vitalizia di Scudi 100 costituita sopra due teste e riversibile in totalità alla superstite			RENDITA vitalizia costituita sopra due teste, e riversibile in totalità alla superstite per un Capitale di scudi 100 pagato alla Compagnia		
1.ª Testa	*2.ª Testa*						
Anni 50 con	Anni 50	1588	71	0	6	29	0
	» 55	1525	18	0	6	56	0
	» 60	1468	52	0	6	81	0
	» 65	1418	36	0	7	05	0
	» 70	1378	46	0	7	25	0
	» 75	1350	39	0	7	41	0
Anni 55 con	Anni 55	1448	62	0	6	90	0
	» 60	1378	71	0	7	25	0
	» 65	1315	79	0	7	60	0
	» 70	1265	34	0	7	90	0
	» 75	1229	79	0	8	13	0
Anni 60 con	Anni 60	1293	94	0	7	73	0
	» 65	1215	30	0	8	23	0
	» 70	1151	05	0	8	69	0
	» 75	1105	43	0	9	05	0
Anni 65 con	Anni 65	1117	77	0	8	95	0
	» 70	1034	87	0	9	66	0
	» 75	974	03	0	10	27	0
Anni 70 con	Anni 70	931	38	0	10	74	0
	» 75	852	21	0	11	73	0
Anni 75 con	Anni 75	755	63	0	13	23	0

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Allorchè uno non è così libero della sua volontà per privarsi di un capitale all' oggetto di vivere con maggiore agiatezza perchè ha esistente persona cui dovrebbe provvedere in caso di sua premorienza, potrà utilmente prevalersi della presente assicurazione, che portata a favore simultaneamente, e di se stesso, e della persona prediletta, lo rende tranquillo anche della miglior sorte di questa nel caso che sopravviva; attribuendogli con dritto di convenuto accrescimento l' intiera vitalizia rendita.

Due conjugi senza prole vogliono godere un tranquillo, e maggior frutto di un capitale di sc. 7000, finchè vivono sia l'uno, che l' altro. Lo consegnano alla Società mentre l'uno conta anni 70, e l' altro anni 55; percepiscono Essi annuali sc. 553, che unitamente godono vivendo, e che passano intieramente all' unico prediletto superstite nel decesso dell' uno di Essi, come indica la lin. 10, fine. 2 e 4.

Due amici vogliono azzardare l' uno in favore dell' altro una somma da goderne il frutto vicendevolmente secondo che la sorte sia per destinarlo. Hanno ambedue l' età di anni 60 e vogliono stabilirsi una rendita di sc. 200; sborsano Essi sc. 1293. 94 per ciascheduno, ritirando ognuno annui sc. 100 finchè ambedue sono in vita, e raddoppiando il superstite un tal frutto, con accreseerglisi fin che vive quello appartenente alla somma dal defonto amico sborsata, secondo quanto si stabilisce nella lin. 12 fine. 2 3.

TABELLA XVII.

F

Assicurazioni a favore dei Sopravviventi

ASSICURAZIONE DI UN CAPITALE DI SCUDI 100. PAGABILE UNA VOLTA TANTO DOPO LA MORTE DELL' ASSICURATO AL SOPRAVVIVENTE DESIGNATO

ETA' DEL SOPRAVVIVENTE	ETA' DELL' ASSICURATO	PREMJ ANNUALI		ETA' DEL SOPRAVVIVENTE	ETA' DELL' ASSICURATO	PREMJ ANNUALI	
Anni	Anni	Scudi	Baj.	Anni	Anni	Scudi	Baj.
10	10	1	22	50	10	1	01
	20	1	64		20	1	39
	30	2	07		30	1	73
	40	2	90		40	2	40
	50	4	23		50	3	66
	60	6	68		60	6	14
	65	8	01		65	8	10
	70	11	28		70	10	80
20	10	1	16	60	10	0	93
	20	1	58		20	1	33
	30	2	03		30	1	62
	40	2	82		40	2	20
	50	4	14		50	3	34
	60	6	63		60	5	71
	65	8	56		65	7	65
	70	11	20		70	10	32
30	10	1	17	65	10	0	89
	20	1	57		20	1	29
	30	1	99		30	1	56
	40	2	79		40	2	10
	50	4	10		50	3	18
	60	6	60		60	5	43
	65	8	55		65	7	32
	70	11	18		70	10	01
40	10	1	07	70	10	0	86
	20	1	47		20	1	25
	30	1	83		30	1	52
	40	2	59		40	2	01
	50	3	92		50	3	01
	60	6	48		60	5	17
	65	8	36		65	6	98
	70	11	03		70	9	56

ASSICURAZIONE DI UNA PENSIONE ANNUALE DI SCUDI 10 PAGABILE DOPO LA MORTE DELL' ASSICURATO AL SOPRAVVIVENTE DESIGNATO VITA DURANTE DI QUESTO

ETA' DEL SOPRAVVIVENTE	ETA' DELL' ASSICURATO	PREMJ ANNUALI		ETA' DEL SOPRAVVIVENTE	ETA' DELL' ASSICURATO	PREMJ ANNUALI	
Anni	Anni	Scudi	Baj.	Anni	Anni	Scudi	Baj.
10	10	1	83	50	10	0	87
	20	2	52		20	1	23
	30	3	29		30	1	57
	40	4	58		40	2	10
	50	6	87		50	3	25
	60	11	17		60	5	69
	65	14	58		65	7	74
	70	19	35		70	10	63
20	10	1	58	60	10	0	62
	20	2	20		20	0	90
	30	2	91		30	1	14
	40	4	04		40	1	49
	50	6	13		50	2	26
	60	10	15		60	3	97
	65	13	31		65	5	47
	70	17	63		70	7	59
30	10	1	37	65	10	0	51
	20	1	82		20	0	75
	30	2	48		30	0	95
	40	3	43		40	1	22
	50	5	30		50	1	83
	60	8	94		60	3	21
	65	11	82		65	4	41
	70	15	78		70	6	16
40	10	1	13	70	10	0	41
	20	1	57		20	0	61
	30	2	02		30	0	77
	40	2	78		40	0	98
	50	4	32		50	1	46
	60	7	43		60	2	53
	65	9	94		65	3	48
	70	13	48		70	4	86

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

L' Assicurazione contenuta nella prima parte di questa Tabella è simile a quella della Tabella I nella finca riguardante l' intiera vita; se non che in luogo da pagarsi la somma ripromessa alli Eredi, e Successori dell' assicurato, si sborsa a determinata persona, qualora sopravviva. Nella premorienza dunque dell' individuo designato cessa l' assicurazione, e quest' eventualità, che può essere favorevole all' intrapresa, è compensata dalla maggiore tenuità dei relativi premj. La seconda parte assicura un' annua pensione a favore del sopravvivente designato, onde provvedere ai figli, ed alle consorti di quelli, che mantenendo con le proprie fatiche decorosamente la loro famiglia, non possono poi morendo lasciare alla medesima verun retaggio, e bramano piuttosto che una somma qualunque facile a dissiparsi, lasciare ai superstiti un annuo mezzo di certa sussistenza.

Egli è pur frequente che un Impiegato, un Artista, un uomo di studii, e tali altri simili, morendo lasciano nella miseria la desolata Vedova, alla quale se pur rimanga qualche piccolo Capitale, o qualche somma in contanti, ne viene privata in breve tempo dall' inesperienza sua, e dall' altrui malizia; a riparare sì tristo avvenire il Marito nell' età di anni 40, stabilisce un' assicurazione sulla sua vita per una pensione di sc. 60 a favore della Moglie che trovasi agli anni 30 da percepirsi finchè Essa sopravviva al dì della sua morte, e paga annui sc. 20. 58, come si ha dalla Part. 2, colon. 1, lin. 20 facendo cioè sopra i suoi utili un mensile risparmio di sc. 1 71 $\frac{1}{2}$.

Nell' età di anni 30, un figlio mantiene coi suoi profitti l' avanzato Padre di anni 60, che inabile a procacciarsi da se il giornaliero sostentamento cadria in somma indigenza nel disgraziato caso della prematura sua morte; vi provvede quindi con l' annuo sborso di sc. 48. 60, onde avvenendo simile sciagura, abbia immediatamente la somma di sc. 3000 con la quale provvedere al resto de' suoi giorni; come gli ripromette la Part. 1, col. 2, lin. 11. Pagando in vece annualmente soli sc. 20. 52, gli formerebbe la pensione di sc. 180 cioè a dire una provvista di mensili sc. 15 come risulta della Part. 2, col. 2, lin. 11.

Tizio nel prender moglie ricevè una Dote di sc. 5000; trovasi già all' età di anni 50, e la Consorte di anni 30 senza aver prole; in modo che sopravvivendo ad Essa, deve restituire la dote medesima con grave incommodo de' suoi interessi; previene questo possibile sconcerto, gravandosi dell' annuo sborso di sc. 86. 50, secondo ciò che proponesi nella Part. 1, col. 2, lin. 3.

Due Socii proprietarii di una Casa di Commercio desiderano evitare reciprocamente il danno che ne verrebbe alle intraprese speculazioni, quante volte con la morte di uno di Essi, li eredi del defunto ritirassero il capitale immesso dal medesimo; si assicurano ambedue secondo la rispettiva età, per la somma occorrente, onde il superstite proseguir possa solo le incominciate operazioni.

A somiglianza degli accenni sovraespressi innumerevoli sono i casi, ai quali può utilmente applicarsi la Tabella di cui si tratta.

TABELLA XVIII.

Premj annuali per un Assicurazione di Scudi Cento, o di una Pensione annua relativa ad un egual Capitale pagabile dopo la morte dell'Assicurante al Sopravvivente designato qualora questi a quell'epoca non abbia compito ancora l'età di anni 24 spirati i quali cessa il pagamento della Pensione.

ETA' DELL' ASSICURANTE	ETA' DEL SOPRAVVIVENTE																							
	PER NASCENTI				1 ANNO				2 ANNI				3 ANNI				4 ANNI				5 ANNI				6 ANNI			
	PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI	
Anni	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.
Dal 20 al 24	1	44	10	00	1	43	10	30	1	42	10	60	1	41	10	96	1	40	11	34	1	39	11	72	1	38	12	15
Dal 25 al 29	1	64	10	00	1	63	10	30	1	61	10	60	1	59	10	96	1	58	11	34	1	57	11	72	1	56	12	15
Dal 30 al 34	1	85	10	00	1	80	10	30	1	78	10	60	1	76	10	96	1	74	11	34	1	72	11	72	1	70	12	15
Dal 35 al 39	2	11	10	00	2	10	10	30	2	08	10	60	2	06	10	96	2	04	11	34	2	01	11	72	1	96	12	15
Dal 40 al 44	2	56	10	00	2	54	10	30	2	48	10	60	2	45	10	96	2	42	11	34	2	38	11	72	2	35	12	15
Dal 45 al 49	3	12	10	00	3	10	10	30	3	05	10	60	3	00	10	96	2	93	11	34	2	86	11	72	2	80	12	15
Dal 50 al 54	4	00	10	00	3	98	10	30	3	88	10	60	3	81	10	96	3	73	11	34	3	64	11	72	3	55	12	15
Dal 55 al 59	5	10	10	00	5	05	10	30	4	95	10	60	4	85	10	96	4	76	11	34	4	67	11	72	4	58	12	15
Dal 60 al 64	6	64	10	00	6	56	10	30	6	46	10	60	6	36	10	96	6	28	11	34	6	20	11	72	6	12	12	15
Dal 65 al 69	8	44	9	00	8	40	9	30	8	30	9	60	8	20	9	96	8	12	10	34	8	04	10	72	7	96	11	15
70	11	06	8	00	11	00	8	30	10	90	8	60	10	80	8	96	10	74	9	34	10	66	9	72	10	58	10	15

ETA' DELL' ASSICURANTE	7 ANNI				8 ANNI				9 ANNI				10 ANNI				11 ANNI				12 ANNI				13 ANNI			
	PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI	
Anni	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.
Dal 20 al 24	1	57	12	65	1	36	13	16	1	35	13	75	1	34	14	40	1	33	15	20	1	32	16	20	1	30	17	30
Dal 25 al 29	1	55	12	65	1	54	13	16	1	53	13	75	1	52	14	40	1	50	15	20	1	48	16	20	1	47	17	30
Dal 30 al 34	1	68	12	65	1	67	13	16	1	66	13	75	1	65	14	40	1	63	15	20	1	62	16	20	1	61	17	30
Dal 35 al 39	1	93	12	65	1	91	13	16	1	89	13	75	1	87	14	40	1	85	15	20	1	83	16	20	1	81	17	30
Dal 40 al 44	2	28	12	65	2	25	13	16	2	22	13	75	2	19	14	40	2	14	15	20	2	10	16	20	2	06	17	30
Dal 45 al 49	2	75	12	65	2	70	13	16	2	66	13	75	2	61	14	40	2	56	15	20	2	52	16	20	2	48	17	30
Dal 50 al 54	3	48	12	65	3	43	13	16	3	40	13	75	3	37	14	40	3	30	15	20	3	23	16	20	3	14	17	30
Dal 55 al 59	4	52	12	65	4	48	13	16	4	44	13	75	4	40	14	40	4	33	15	20	4	24	16	20	4	12	17	30
Dal 60 al 64	6	04	12	65	5	97	13	16	5	91	13	75	5	85	14	40	5	76	15	20	5	62	16	20	5	50	17	30
Dal 65 al 69	7	90	11	65	7	85	12	16	7	82	12	75	7	78	13	40	7	68	14	20	7	56	15	20	7	43	16	30
70	10	50	10	65	10	45	11	16	10	41	11	75	10	38	12	40	10	33	13	20	10	25	14	20	10	31	15	30

ETA' DELL' ASSICURANTE	14 ANNI				15 ANNI				16 ANNI				17 ANNI				18 ANNI				19 ANNI				20 ANNI			
	PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI		PREMJ ANNUALI		PENSIONI ANNUALI	
Anni	S.	B	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.
Dal 20 al 24	1	30	18	45	1	29	19	90	1	28	21	60	1	27	24	00	1	25	28	00	1	23	35	00	1	21	44	00
Dal 25 al 29	1	46	18	45	1	45	19	90	1	44	21	60	1	43	24	00	1	42	28	00	1	41	35	00	1	40	44	00
Dal 30 al 34	1	60	18	45	1	60	19	90	1	59	21	60	1	59	24	00	1	58	28	00	1	57	35	00	1	56	44	00
Dal 35 al 39	1	79	18	45	1	78	19	90	1	77	21	60	1	76	24	00	1	74	28	00	1	72	35	00	1	70	44	00
Dal 40 al 44	2	04	18	45	2	02	19	90	2	00	21	60	1	98	24	00	1	96	28	00	1	93	35	00	1	91	44	00
Dal 45 al 49	2	46	18	45	2	42	19	90	2	38	21	60	2	35	24	00	2	29	28	00	2	25	35	00	2	20	44	00
Dal 50 al 54	3	06	18	45	3	00	19	90	2	96	21	60	2	92	24	00	2	85	28	00	2	76	35	00	2	69	44	00
Dal 55 al 59	3	99	18	45	3	88	19	90	3	79	21	60	3	69	24	00	3	60	28	00	3	52	35	00	3	44	44	00
Dal 60 al 64	5	36	18	45	5	24	19	90	5	11	21	60	4	98	24	00	4	85	28	00	4	69	35	00	4	56	44	00
Dal 65 al 69	7	30	17	45	7	15	18	80	5	98	20	40	6	80	22	70	6	60	26	50	6	45	33	00	6	25	41	00
70	10	18	16	45	10	00	17	70	9	76	19	20	9	52	21	40	9	28	24	90	9	02	30	00	8	80	38	00

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

Molto minori premj occorrono all' assicurazione di un Capitale, o di una pensione pel sopravvivente, allorquando è detta Assicurazione limitata all' età delli anni 24 del nominato sopravvivente. Diversifica per ciò in questo dalla Tabella antecedente; che cioè quella serve ad assicurare una sussistenza per l' intiera vita della persona prediletta, che non vaglia a procacciarsela; mentre la presente Tabella è imaginata al solo, ma più ovvio fine di non lasciare giovanetti privi di mezzi, avanti che non siano al caso di procurarsene da se medesimi.

Mantiene alcuno coi prodotti de' suoi sudori, della sua industria, o de' suoi studii un Figlio incaminato per la via delle scienze, alle quali ha singolare inclinazione, testificata dal non comune profitto. Vede il Padre con crepacuore che morendo lascia quell' infelice senza i necessarj mezzi, onde abbandonato lo studio dovrìa cercare con più sollecita via un immediata sussistenza; lo assicura quindi nell' età di anni 12 avendone Esso 35, e pagando annui sc. 20. 13, è certo che in caso di sua premorienza, avrà fino all' anno 24 di età la pensione di sc. 179. 20; ovvero la somma di sc. 1200; se gli piaccia più di stipulare per questa; e rimane in tal modo tranquillo che giunga in ogni ipotesi il prediletto figlio alla meta prefissa che all' onorificenza unisce sperabili lucri in maggior copia; prendendo norma dalla Parte 2, col. 1 e 7 lin. 4.

Sussidia alcuno un fanciullo che tenne al Sacro Fonte, o alla Cresima, e vuole che abbia tal sussidio, anche morendo Esso, indipendentemente dai suoi Eredi, finchè giunga all' età di anni 24, e che da se stesso procacciar si possa il necessario mantenimento; lo assicura di anni 14 mentre Esso trovasi alli anni 30, ed è certo che sborsando in ciascun anno sc. 5. 60, avrà il giovine in sua mancanza l' annuale sovvenzione di sc. 64. 58 ½, come risulta dalla Part. 3 col. 1 e 2, lin. 3.

Classe III.

TABELLA

PER

L'AUMENTO DEL PREMIO

DI UN ASSICURATO

CHE

SI ACCINGE A VIAGGI MARITTIMI

OSSERVAZIONE

E' troppo giusto che crescendo il rischio per rapporto a quegli che si avventuri a lunghissimi viaggi ; cresca anche il correspettivo premio a favore della Società.

TABELLA XIX.

Premj approssimativi d'Aumento per un Assicurato nei Viaggi Marittimi di andata, soggiorno, e ritorno, purchè la durata non ecceda un anno

INDICAZIONE DE' VIAGGI	PER OGNI SCUDI 100
Per Viaggi degli Stati uniti, Brasile, la Columbia, Buenos-Ayres, e le Isole di Francia e di Borbone . . . . . Sc.	2 a 3
Per Viaggi all' Indie Orientali . . . . . »	3 a 4
Per il Mar del Sud, la China, ed il Giappone. . . . . »	4 a 5
Per un primo viaggio alle Antille, stante l'insalubrità del Clima . . . . . »	8 » »
NB. Questo premio può essere ridotto qualora l' Assicurato sia già avvezzato al clima.	
Per il Messico, il Senegal, e Cayena . . . . . »	3 a 5
Per l' Egitto, e gli Scali del Levante, la Barberia . . . . . »	2 a 4

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

A niuno può maggiormente interessare l'Assicurazione di vita, che a quelli i quali si propongono fare lunghissimi viaggi; mentre esponendosi a gravi pericoli di navigazioni, e di permanenza in climi assai diversi, e spesse volte nocivi, sono ad ogni istante in procinto di lasciare le loro famiglie senza quei mezzi di sussistenza che loro garantir potrebbero le assicurazioni fino ad ora proposte. I Marinari quindi, ed i viaggiatori che si accingono a spedizioni azzardose non possono non riconoscere prudentissimo divisamento l' assicurare somme in caso di loro soccombenza, onde evitare con la propria, la rovina eziandio delle rispettive famiglie; mentre nel caso di prosperi eventi non saranno i premj che una minima parte dei riportati lucri.

Non è per altro giusto, che esponendosi l' Assicurato a rischi straordinarj, venga dalla Società garantito coi Premj uguali a quelli, che sono stabiliti per coloro che vivono vita agiata, tranquilla e soggetta ai pericoli soltanto che sono proprj di tutti i Cittadini; quindi è che in tal caso dalla presente Tabella si stabiliscono discreti aumenti correspettivi alla qualità dei diversi viaggi, dei varj climi; aumenti da applicarsi al premio relativo alla specie di assicurazione prescelta.

Tizio intraprende un viaggio alle Antille, e conta far ritorno frà qualche anno; vuole assicurare alla sua famiglia un capitale di sc. 10000, nel caso di sventurata sua morte. Secondo la Tabella II, assicurandosi per l'epoca di anni 5 nell' età di anni 30, sborserebbe sc. 720, come si ha da quella Tabella Col. 1, fine. 1 e 2, lin. 31, in forza però del viaggio essendo prescritto dalla Tabella di cui si tratta alla lin. 4 un aumento dell' 8 per 100, dovrìa il premio in sc. 777. 60 quale se in qualche modo aumenta un possibile utile alla Società, non la compensa certamente dell' aumento gravissimo di pericolo a cui si assoggetta, mentre l' Assicurato affronta con tanto maggiore tranquillità, ed intrepidezza i rischi ai quali và incontro.

Classe IV.

TABELLA

PER

LE ASSICURAZIONI

CONTRO

I DANNI DEGLI INCENDJ

OSSERVAZIONE

Il dormir tranquillo sull'esistenza dei proprii stabili, mobili, derrate, e mercanzie che possono da un momento all'altro, o da fortuito accidente, o da mano vendicatrice, o da negligenza altrui essere in pochi momenti distrutte con rovina spesse volte delle Famiglie, non avrìa prezzo corrispondente: l'ottener ciò nella complessività delle assicurazioni, con tenuissimo relativo annuo premio, è cosa impossibile rifiutarsi da chi abbia giusto intendimento.

Con questo tutelare mezzo di sicurezza chiunque somministri denari ad interesse ipotecati sopra edificii, avrà la tranquillità stessa di colui che abbia cauzione di Fondi rustici, mentre non vi sarà al certo d'ora innanzi alcuno che formi crediti sopra stabili soggetti ad incendio con tal negligenza, da non esiggere per ogni via, che vengano questi dal debitore garantiti con la relativa assicurazione.

TABELLA XX.

Assicurazioni contro i Danni degl'Incendj.

NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREZZI PER OGNI SCUDI MILLE DI ASSICURAZIONE — QUALITA' DELLE COSTRUZIONI — Muri principali — In pietra o cotto con tetti coperti di Tegole o Lavagne — CON PIANO TERRENO — a Volta		senza Volta		Misti di Legno nell' interno		In pietra o cotto con legno — TETTI COPERTI — di Tegole o Lavagne		di Legno o Paglia		COSTRUZIONI INFERIORI
	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	
Chiese . . . . . sc.	0	40	0	60	0	75	1	50	2	00	
Chiese rurali, ossia mezzo miglio fuori de' Paesi abitati.	0	45	0	65	0	80	1	60	2	20	
Edifizj ad uso di abitazione dove non si esercita alcuna delle Professioni quì appresso indicate, e non vi esistono Fabbriche, Officine, o Depositi di mercanzie pericolose . . .	0	50	0	60	0	75	1	50	2	00	dal 3 al 5
Mobili e mercanzie, escluse le fragili, e di prezzo di affezione esistenti in dette Case	0	80	1	00	1	25	1	50	2	00	
Casini di villeggiatura in siti isolati, ossia mezzo miglio fuori de' Paesi abitati.	0	60	0	70	0	85	1	40	2	10	dal 3 al 5
Mobili e mercanzie esistenti in detti Casini escluse le sopraccennate. . .	0	90	1	10	1	35	1	60	2	10	
Case coloniche, fenili, e stalle in luoghi abitati	1	25	1	50	1	50	2	50	3	50	dal 5 al 6
Dette mezzo miglio fuori de' Paesi abitati	2	25	2	50	2	50	3	50	4	50	dal 6 al 7

NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREZZI PER OGNI SCUDI MILLE DI ASSICURAZIONE — QUALITA' DELLE COSTRUZIONI — Muri principali — In pietra o cotto con tetti coperti di Tegole o Lavagne — CON PIANO TERRENO — a Volta		senza Volta		Misti di Legno nell' interno		In pietra o cotto con legno — TETTI COPERTI — di Tegole o Lavagne		di Legno o Paglia		COSTRUZIONI INFERIORI
	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	
Mobili, raccolti (esclusi i pericolosi) *e bestiami* esistenti ne' sopraddetti Edifizj Coloniei situati in luoghi abitati.	1	50	1	50	1	56	2	50	3	50	dal 5 al 6
Detti esistenti ne' sopradetti Edifizj Coloniei situati mezzo miglio fuori de' Paesi abitati	2	50	2	50	2	50	3	50	4	50	dal 6 al 7
Case ed edifizj dove si esercitano le seguenti professioni in luoghi abitati. Albergatore senza stallaggio, Artefice di lavoro in metallo senza fonderia, Spacciatore di cappelli; di cuoj; di pane; di confetti, e Dolci; di oggetti di arte bianca; di libri, di mercerie, di panni, di mode, di chincaglierie, di stampe, di musica, di mobilia, di pennacchj, di oggetti di pizzicheria, o di macello, di colori, di vernici, di vino, di liquori, di commestibili, Stampatore, Spedizioniere, Tessitore, Speziale senza laboratorio chimico. .	0	60	0	75	1	00	2	00	3	00	dal 4 al 6
Mobilio e mercanzie ivi esistenti, escluse le fragili, di facile deperimento, e di affezione.	1	00	1	25	1	50	2	00	3	00	
Caffè, Trattore, Pasticciere con forno, Droghiere, Confettiere, Orefice, Fabbricatore di cappelli, Fornajo, Speziale con laboratorio chimico, Cioccolatiere, Sbiancatore con stenditojo ad aria aperta, Falegname, Tintore, Maniscalco, Stallaggio di qualsiasi natura, Vetturino, Apparecchiatore di tessuti, Sbiancatore con stenditojo a caldo .	1	00	1	25	1	50	2	50	3	00	
Mobilio e mercanzie ivi esistenti, escluse le fragili e di prezzo di affezione.	1	25	1	50	2	00	2	50	3	00	

Tutti li sopradetti Articoli in luoghi fuori dall' abitato cresceranno nella Classificazione baj. 15 *per Articolo.*

NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREZZI PER OGNI SCUDI MILLE DI ASSICURAZIONE — QUALITA' DELLE COSTRUZIONI — Muri principali — In pietra o cotto con tetti coperti di Tegole o Lavagne — CON PIANO TERRENO — a Volta		senza Volta		MISTI di Legno nell' interno		In pietra o cotto con legno — TETTI COPERTI — di Tegole o Lavagne		di Legno o Paglia		COSTRUZIONI INFERIORI
	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	
Case ed edifizj dove esistono le seguenti fabbriche ed officine in luoghi abitati. Fabbrica di Birra, di Sapone, di Soda, di Potassa, di Stoffe, di Seta, di Tele stampate, e Carte con Stenditoglio all' aria aperta, Tiratrice di seta con fornelli, Filatojo di seta, Molini da grano, Concie di pellami, Raffinerie di sale, Distillerie precarie, ad uso de' respettivi Proprietarj di vigna, Bigiottiere	1	00	1	25	1	50	2	00	3	00	dal 4 al 6
Fabbriche di cera da ardere, di cera lacca, di olio anche raffinato, di stoffa di lana senza raffilatura, seghe da legname	1	25	1	50	2	00	3	00	4	00	dal 5 al 7
Fabbriche di stoffe da cotone senza filatura, di carte ed altro con stenditojo a caldo, di carte dipinte, di squaglio, e candele di sevo, di majolica, terraglia, porcellana, e vetri, Molini da olio, fucine.	1	50	2	00	3	00	4	00	5	00	dal 6 al 8
Fabbriche di prodotti chimici, colore, tele incerate ed incatramate, luci da specchio, salnitro, raffinerie di zucchero, ed acquavite al di sotto di 22 gradi, fonderie di metallo	2	00	2	25	3	00	4	00	5	00	
Fabbriche di trementina, e vernice, raffineria di zolfo, filatura di cotone, distillerie di acquavite sopra li 22 gradi, e di spirito	4	00	4	50	6	00	7	50	9	00	dal 10 al 12
Filatura di lana.	3	00	3	50	5	00	6	00	7	50	dal 8 al 10
Magazzeni di legno e carbone annessi a simili stabilimenti	1	50	2	00	2	50	3	00	4	00	dal 5 al 7

Tutti li sopradetti articoli in luoghi fuori dell' abitato cresceranno nella respettiva classificazione baj. 20 *per articolo.*

NATURA DEGLI OGGETTI CHE SI ASSICURANO	PREZZI PER OGNI SCUDI MILLE DI ASSICURAZIONE — QUALITA' DELLE COSTRUZIONI — *Muri principali* — In pietra o cotto con tetti coperti di Tegole o Lavagne — CON PIANO TERRENO — a Volta		senza Volta		MISTI di Legno nell' interno		In pietra o cotto con legno — TETTI COPERTI — di Tegole o Lavagne		di Legno o Paglia		COSTRUZIONI INFERIORI
	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.	
Depositi e magazzeni di mercanzie pericolose. Legname, carbone, paglia canape, lino	1	25	1	50	2	00	2	50	4	00	dal 5 al 7
Fieno, grano in covoni, lana sudicia, olio, pece, catrame, acquavite al di sotto dei 22 gradi, gallette raccolte, e loro prodotto in seta	2	00	2	50	3	00	4	00	5	00	dal 6 al 8
Acquaforte, acqua raza, acquavite al di sopra dei 22 gradi, spiriti, trementina, vernici, zolfo	2	50	3	00	3	50	4	50	5	50	dal 7 al 9
Mercanzie fragili e di prezzo di affezione. Vetri, cristalli, porcellana, terraglie, alabastri, stampe, quadri, statue, medaglie antiche, mosaici, ed altri oggetti di belle arti, trine, merletti, blonde, ed altri oggetti di moda.	1	00	1	25	1	50	2	00	3	00	dal 4 al 6

BOSCHI ED ALTRI GENERI FUORI DE' FABBRICATI

Piante di alto Fusto non resinose, Carboni di terra allo scoperto dal 1 al 2 per 1000

Piante Cedue non resinose, Carboni di legno, Cantieri, o Magazzeni di legna da ardere, Battelli, Schifi, Navigli, ne Porti, e Fiumi. . . . . dal $1\frac{1}{2}$ al $2\frac{1}{2}$ per 1000

Piante Resinose . . . . . dal 10 al $12\frac{1}{2}$ per 1000

I Boschi delle Classi sopraindicate con termini o frammisti di terre cespugliate ad uso di sementa dette volgarmente Cese aumenteranno i premi sopradetti dell'uno per mille.

OSSERVAZIONI GENERALI

Eccettuati i Casi specialmente indicati nella superiore Tabella, le Mercanzìe, e le Macchine pagono lo stesso premio dell'Edificio in cui si trovano.

I Fabbricati contenenti Mercanzìe pericolose pagono lo stesso premio delle Mercanzìe.

Quando gli Edificj qualunque abbiano congiunto o vicino altro Fabbricato il quale o per la sua Costruzione o per le merci che vi si custodiscono, o pelle Professioni che vi si esercitano siano di una Classe più azzardosa e soggetto a maggior pericolo d'Incendio, li premj saranno accresciuti con proporzioni intermedie d'appresso particolari trattative.

I Teatri come anche i Fabbricati rustici, Fenili coperti, o scoperti, e depositi di legname ed altri Combustibili situati in piena Campagna non Colonizzata verranno assicurati verso premj da convenirsi, non maggiore però di sc. 8 per 100.

SPIEGAZIONE, ED APPLICAZIONE DELLA RETROSCRITTA TABELLA

La presente Tabella è così chiara da se medesima, che non abbisogna di alcuna dilucidazione per applicarla ai diversi oggetti, ai quali si riferisce, avuta in riguardo la rispettiva qualità, e stima, onde stabilire la tenue ragione, che ad ogni scudi MILLE viene notata nella colonna corrispondente.

Rapporto all' utilità è parimenti superfluo il farne parola; mentre chi vi sarà che non comprenda essere inestimabile la tranquillità che si procura il possessore di uno stabile per esempio addetto a semplice abitazione del valore sopra li sc. 10000 con pian terreni a volta se lo assicura dai pericoli di un incendio con soli annui sc. 5? Chi non vede la sicurezza che acquista un Negoziante di Chincaglierie, di Mode ec., se sc. 6000 del suo capitale lo rende immune dal fuoco con annui sc. 6? Chi sarà per somministrare denari ad interesse sopra Edificj non liberati dal maggior pericolo cui Essi vadano soggetti quale è quello di un incendio, da cui esenti, paragonare si possono quasi a rustica proprietà? Chi non bramerà col tenue premio allontanare da se il pericolo d' iniqua mano invida, o vendicatrice; non che porsi in salvo dalla negligenza di incauti Affittuarj, e di servi inconsiderati? Non v' ha omai chi non assicuri tutte le sue proprietà nelle più colte parti di Europa, alla vista di utile si esuberante in confronto della eccessiva tenuità dei premii corrispondenti.